

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 aprile 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 26.

Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nassiriya Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 28.

Modifica alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale. Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 2004, n. 10.

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 agosto 2004, n. 0271/Pres.

Legge regionale n. 27/1999, art. 3 - Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei comitati di distretto industriale. Approvazione .. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 agosto 2004, n. 0273/Pres.

Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale. Approvazione modifiche Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 agosto 2004, n. 0275/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6, commi da 137 a 139, della legge regionale 2/2000 e dell'art. 7, comma 74 della legge regionale 1/2003. Approvazione Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali. Approvazione. Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2004, n. 0282/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 6, commi 1 e 4 - Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane. Approvazione Pag. 32

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 26.

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia Pag. 34

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 71.

Legge finanziaria per l'anno 2005. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 72.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 Pag. 36

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 73.

Norme per lo svolgimento del *referendum* consultivo in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui *referendum* previsti dallo Statuto) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 74.

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del presidente della giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale) . . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 75/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di presidente della giunta regionale). Pag. 42

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2004, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 44

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 26.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 27.

Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 28.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 29.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2005 Pag. 46

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 8.

Disciplina del *referendum* popolare per l'approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche Pag. 47

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 9.

Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118 Pag. 50

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 10.

Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche Pag. 54

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 42.

Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. Pag. 54

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 29.

Istituzione della settimana regionale della sana e corretta alimentazione. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 30.

Disposizioni inerenti il II provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria (Legge finanziaria) Pag. 58

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 31.

II provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della sanità anno 2003 (Art. 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8) Pag. 58

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, recante: «Piano regionale per la salute 2004/2006» Pag. 58

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 33.

Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne. Pag. 59

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 26.

Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nassiriya.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione è autorizzata a corrispondere la somma annua di € 6.000,00 per concorrere al mantenimento di Lucrezia Cavallaro, figlia di Giovanni, vittima dall'attentato terroristico di Nassiriya avvenuto il 12 novembre 2003, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, stimati rispettivamente per gli anni 2004 e 2005 in € 6.000,00 e ricompresi nell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali - Persona famiglia personale socio-assistenziale - titolo I - Spese correnti) si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

04R0656

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole: «e di fine stagione» sono inserite le seguenti: «nonché delle vendite promozionali».

Art. 2.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. (*Vendite promozionali*). — 1. Nei trenta giorni che, precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.».

Art. 4.

Modifiche dell'art. 15 nella legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/1999, dopo le parole: «e di fine stagione» sono inserite le seguenti: «nonché delle vendite promozionali».

2. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/1999, dopo le parole: «e di fine stagione» sono inserite le seguenti: «nonché di vendita promozionale».

3. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/1999, dopo le parole: «e di fine stagione» sono inserite le seguenti: «nonché nelle vendite promozionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

04R0657

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 28.

Modifica alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 43 del 28 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce), è aggiunto il seguente:

«3-bis. La realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti dai piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell'ente di gestione.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 ottobre 2004

GHIGO

04R0697

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel 2° suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 dell'8 novembre 2004)

(Omissis).

04R0730

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005.

(Pubblicata nel 2° suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 dell'8 novembre 2004)

(Omissis).

04R0731

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.

(Pubblicata nel 2° suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 dell'8 novembre 2004)

(Omissis).

04R0732

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 2004, n. 10.

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.

(Pubblicata nel num.ro straord. al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 50-bis del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. L'art. 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Disposizioni urbanistiche*).— 1. Gli impianti di radio-diffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, è consentita senza la necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

3. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per gli interventi riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono subordinati all'acquisizione preventiva degli atti di assenso di cui all'art. 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), se necessari.

4. L'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga al capo IV del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.

5. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono comunque subordinati alla determinazione favorevole di un comitato composto da:

a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;

b) un funzionario della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

c) un funzionario dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

d) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di comunicazioni.

6. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto compatibile, l'art. 9 della legge provinciale n. 22 del 1991, riguardante la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente del comitato è individuato dalla giunta provinciale con il provvedimento di nomina, su indicazione dell'assessore provinciale competente in materia di urbanistica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

7. Le determinazioni del comitato sono assunte entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimità dei voti dei componenti; in assenza di unanimità la determinazione è negativa. Contro le determinazioni è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

8. I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del comitato per il tramite del comune competente per territorio, in deroga al capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. In tal caso il termine per il rilascio della concessione e l'efficacia della denuncia d'inizio di attività sono sospesi sino al ricevimento da parte del comune della determinazione del comitato, e il termine previsto dal comma 7 decorre dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal comune. La determinazione negativa del comitato estingue il procedimento di rilascio della concessione e determina l'inefficacia della denuncia d'inizio di attività.

9. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità pubbliche e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di diffusione-radio sonora e televisiva.

10. La determinazione del comitato può contenere prescrizioni limitative circa la realizzazione, la modifica e la gestione degli impianti, secondo le direttive stabilite dalla giunta provinciale, tenendo conto dei prevalenti interessi pubblici rappresentati nel comitato.»

2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, è sostituito dal seguente:

«1. Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione d'intesa con la provincia, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non localizzati nei siti individuati dal piano sono rimossi a cura e spese dei titolari degli impianti o dei proprietari del suolo entro il congruo termine stabilito dalla giunta provinciale in coerenza con gli adempimenti disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Entro il medesimo termine i titolari degli impianti o i proprietari del suolo ripristinano lo stato originario dei luoghi, nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalla provincia.»

3. L'art. 5 e il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 1997, sono abrogati.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 relativo alla normativa in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio

1. All'art. 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 20, le parole: «articoli 2, 10, 11, 98, 99 e 127» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 10, 11, 98 e 99»;

b) nel comma 21, dopo le parole: «Le modificazioni apportate dal comma 15» sono inserite le seguenti: «, lettere b) e c).».

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All'art. 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 2 le parole: «, sugli interventi di restauro e risanamento conservativo,» sono soppresse;

b) la lettera m) del comma 2 è abrogata;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. I comuni adeguano i regolamenti edilizi nonché, se occorre, i piani regolatori generali alla predetta deliberazione.

2-ter. I comuni possono avvalersi di commissioni edilizie intercomunali. La costituzione della commissione edilizia con competenze intercomunali è subordinata alla modifica da parte di ciascun comune delle norme del regolamento edilizio concernenti la composizione e il funzionamento della commissione in conformità a quanto stabilito dall'atto d'intesa fra i comuni interessati. Nell'applicare a queste commissioni il comma 3 si considera la somma della popolazione dei comuni che si avvalgono della commissione intercomunale.»

2. All'art. 24-bis della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

6-ter. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 72-bis.»

3. All'art. 25 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'art. 19, comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale n. 22 del 1991, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni osservano nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di pianificazione.»

5. Dopo l'art. 39 della legge provinciale n. 22 del 1991, nel capo III del titolo IV, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Documento preliminare). — 1. Ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali o delle relative revisioni i comuni adottano un documento preliminare di carattere programmatico, con cui individuano gli obiettivi da perseguire per raggiungere le finalità previste dall'art. 1 e definiscono le linee strategiche d'azione su cui sviluppare le scelte del piano regolatore generale.

2. Il documento preliminare, corredato dalle argomentazioni e dalle informazioni atte a consentire un'adeguata verifica degli obiettivi prefissati rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale, è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni, da formulare entro sessanta giorni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore. In tal caso il termine per la formulazione delle osservazioni è sospeso. Il documento è definitivamente approvato in coerenza con le osservazioni del servizio provinciale competente.»

6. Il comma 4 dell'art. 40 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

«4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica il quale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, sottopone il piano medesimo alle valutazioni della CUP e trasmette al comune territorialmente competente il parere della CUP medesima.»

7. All'art. 41 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regolatore generale definitivamente adottato è approvato dalla giunta provinciale, sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, entro centoventi giorni dal ricevimento da parte del servizio della deliberazione di definitiva adozione del piano, completa dei relativi elaborati tecnici. Il servizio si esprime in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP ai sensi dell'art. 40, comma 4, e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.»

b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«e-bis) il rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale per la disciplina degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano, previsti dall'art. 24-bis.»

8. All'art. 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubbliche calamità» sono inserite le seguenti: «, quelle conseguenti all'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia economica e popolare da assoggettare al piano attuativo di cui al comma 2 dell'art. 45»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le varianti sono soggette al procedimento previsto dagli articoli 40 e 41, con riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 40. Per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità il parere della CUP previsto dall'art. 40, comma 4, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro trenta giorni. Il termine di cui all'art. 41, comma 1, è ridotto a sessanta giorni; si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.»

9. Il comma 6 dell'art. 56-bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

«6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la delibera di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante al piano. L'approvazione del programma con effetto di adozione di variante può essere deliberata anche prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 2.»

10. All'art. 73 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti; la medesima deliberazione può inoltre stabilire in quali casi la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 108, sentito il consorzio dei comuni trentini.»

b) nel comma 4, le parole: «ai sensi della lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera m)».

11. Al comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività secondo le disposizioni di questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività.»;

b) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico.»;

c) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: «e con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata.»

12. Il comma 2 dell'art. 81 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

«2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività.»

13. La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituita dalla seguente: «Concessione e denuncia d'inizio di attività».

14. Nel comma 1 dell'art. 82 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «a denuncia d'inizio di attività».

15. All'art. 83 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività»;

b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: «1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi.»;

c) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) gli scavi e successivi reinterri.»;

e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«e-bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'art. 77-bis, comma 1, lettere e) ed f);

e-ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV del titolo IV, sempreché contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali;

e-quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali.»;

f) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:

«i-bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), o agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste dall'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali.»;

g) la lettera k) del comma 1 è abrogata;

h) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Resta ferma la necessità di acquisire le prescritte autorizzazioni provinciali di cui ai commi 4, 4-bis e 5 dell'art. 88 prima della presentazione della denuncia d'inizio di attività.»

16. L'art. 84 della legge provinciale n. 22 del 1991, e il comma 11 dell'art. 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono abrogati.

17. Nel comma 1 dell'art. 84-bis della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «o dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «o la presentazione della denuncia d'inizio di attività»; inoltre le parole: «è ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi».

18. L'art. 86 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 86 (*Varianti in corso d'opera*). — 1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, purché non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e purché non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie.

2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di quest'articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.

3. La denuncia d'inizio di attività dev'essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia non venga presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6 dell'art. 128.

4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'art. 24, qualora essi siano soggetti al vincolo del restauro.»

19. Nel comma 5 dell'art. 87 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «ad autorizzazione ovvero» sono soppresse.

20. All'art. 88 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di concessione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentate della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).»;

c) nel comma 2, le parole: «o di autorizzazione» sono soppresse;

d) nel comma 3, le parole: «ed autorizzazioni» sono soppresse;

e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: «4. La concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri o nulla-osta previsti.»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di cui al capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001.

4-ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore.»;

g) nel comma 5, le parole: «l'autorizzazione o» sono soppresse.

21. L'art. 91 della legge provinciale n. 22 del 1991, è abrogato.

22. L'art. 91-bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 91-bis. (*Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività*). — 1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile, nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo.

2. Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'art. 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori possono essere iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, computati a decorrere dalla data di presentazione della denuncia:

a) trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 83 riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo nonché per le opere di demolizione di immobili e per gli interventi di cui alle lettere e-bis), e-ter), e-quater), f), i-bis) e m) del comma 1 dell'art. 83;

b) quindici giorni per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 83 diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) di questo comma;

c) il giorno successivo per l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale non superiori a venti metri cubi complessivi, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere nonché per gli interventi di cui alle lettere c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'art. 83, fermo restando il termine di trenta giorni per gli interventi di cui alla predetta lettera j) riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto stabilito dalla lettera a) di questo comma.

3. Se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia.

4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 88 - in quanto richiesti - e da una dettagliata relazione, firmata da un progettista abilitato, in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera:

a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti con quelli adottati;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'art. 88, e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi.

5. La relazione del comma 4 non necessita della firma del progettista abilitato nel caso delle opere interne di cui alla lettera p) dell'art. 83, purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 29.

6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X, nei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui all'art. 83 e verifica l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo. Nel caso di interventi di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 dell'art. 83 soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi è facoltà del comune estendere i controlli ai contenuti della relazione. Ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione di cui all'art. 120-bis, comma 2. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.

7. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività.

8. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione va allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 5.

9. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità di cui all'art. 89, commi 5 e 6.

10. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X.»

23. Nel comma 1 dell'art. 92 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «gli estremi della concessione ad edificare» sono sostituite dalle seguenti: «gli estremi della concessione o della denuncia d'inizio di attività».

24. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 93 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «fuori dei centri abitati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale».

25. All'art. 94 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi.».

26. Nel comma 3 dell'art. 95 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «, dell'autorizzazione di cui all'art. 83» sono soppresse.

27. All'art. 98 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La CTC si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.».

28. All'art. 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sentito il parere della CTP» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per i provvedimenti di cui all'art. 97 e della CTP per i provvedimenti di cui all'art. 98»;

b) al comma 2, le parole: «termine perentorio di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine di novanta giorni».

29. Nel comma 2 dell'art. 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo le parole: «o di manutenzione straordinaria» sono inserite le seguenti: «ovvero di valorizzazione dei beni ai sensi dell'art. 94, comma 3-bis».

30. Dopo l'art. 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 104-bis. (Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga). — 1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale può essere autorizzata dal comune anche qualora risulti in contrasto con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi del presente articolo, senza ricorrere al procedimento di cui all'art. 104.

2. La deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 104, comma 2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.

3. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate non-

ché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).».

31. All'art. 106 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia d'inizio di attività qualora siano in questione interventi che comportano un aumento del carico urbanistico.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione nonché, nei casi in cui sia dovuto, all'atto della presentazione della denuncia d'inizio di attività. Nel caso della denuncia d'inizio di attività il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 89.».

32. All'art. 112 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1-bis dell'art. 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.».

33. All'art. 117 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «, di autorizzazione» sono soppresse;

b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Il servizio provinciale competente in materia di urbanistica, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri attribuiti alla Provincia ai sensi degli articoli 134 e 135, provvede alla verifica dei provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo, anche mediante controlli a campione che rappresentino almeno il 10 per cento delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma.».

34. All'art. 118 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la parola: «, autorizzazione» è soppressa;

b) nel comma 3, le parole: «o dell'autorizzazione» sono soppresse.

35. All'art. 119 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole: «o dall'autorizzazione» sono soppresse;

b) nel comma 3, le parole: «o di autorizzazione» sono soppresse.

36. All'art. 121 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse;

b) in base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullate o scadute;»;

b) nel comma 2, le parole: «, a autorizzazione» sono soppresse;

c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai predetti commi possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore ad € 4.000. Qualora le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 risultino realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni di cui all'art. 93, rimane ferma l'applicazione dell'art. 127; in tale caso l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del citato art. 127.»;

e) al comma 9 le parole: «I commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 7, 8 e 8-bis».

37. Nel comma 11 dell'art. 122 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: «la richiesta di autorizzazione ovvero» sono soppresse.

38. All'art. 127 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'art. 28, comma 17, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 3 le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi 1 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 128 e 129»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai provvedimenti di cui al comma 2 si applica l'art. 98, comma 3.»

39. L'art. 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 128. (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività). — 1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini di cui al comma 2 dell'art. 91-bis, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 2.

2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'art. 122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:

a) nel caso degli interventi di cui all'art. 83, comma 1, lettere e-bis), e-ter) ed e-quater), le sanzioni previste dall'art. 122;

b) nel caso di interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.032 euro. Qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'art. 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il comune può ordinare la restituzione in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina la rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'art. 91-bis.

5. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 122, comma 1, il responsabile dell'abuso, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'art. 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, può chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:

a) nel caso degli interventi di cui all'art. 83, comma 1, lettere e-bis), e-ter) ed e-quater), alle condizioni previste dall'art. 129;

b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, qualora le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e risultino conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente. In tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento. Per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 7 dell'art. 129.

6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di cui all'art. 91-bis, comma 2, il comune applica la sanzione pecuniaria di 516 euro.

7. In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia possibile la preventiva rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino, il comune applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore a 1.032 euro.

8. Le sanzioni previste da quest'articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.»

40. All'art. 131 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero

monumentale individuato ai sensi dell'art. 94, si applica una sanzione pecuniaria da € 500 a € 3.000. L'ammontare della sanzione è determinato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione della sanzione si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8.»

41. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 21, comma 2-bis, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di quest'articolo, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Se l'adeguamento richiede anche delle varianti al piano regolatore generale, esso è effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano con la prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione della giunta provinciale. In tal caso le modifiche al regolamento edilizio producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della revisione o variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonché, se occorre, dei piani regolatori generali, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.

42. Le modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo all'art. 25 della legge provinciale n. 22 del 1991 si applicano alle domande di concessione ad edificare presentate dopo l'entrata in vigore di questa legge.

43. L'art. 39-bis e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, come rispettivamente inserito ed apportate da questo articolo, non si applicano ai piani, o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

44. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 77, 81, 82, 83, 84, 84-bis, 86, 87, 88, 91, 91-bis, 92, 93, 95, 117, 118, 119, 121, 122, 127 e 128 della legge provinciale n. 22 del 1991 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di questa legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore delle modificazioni, riguardanti opere soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi delle modificazioni stesse, si applicano le disposizioni previgenti.

45. Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi di quest'articolo che risultino realizzate in difformità dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica l'art. 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dal comma 39 di quest'articolo.

Art. 4.

Disposizioni in materia di certificato di abitabilità

1. Alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, si applica l'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 5.

Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente

1. In sede di prima applicazione dell'art. 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono specificare gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'art. 24-bis della legge provinciale n. 22 del 1991 o possono dichiarare immediatamente applicabili i citati indirizzi e criteri generali. Il predetto termine può essere prorogato dalla giunta provinciale di ulteriori sei mesi su richiesta del comune competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito, il provvedimento è trasmesso alla giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. Decorsi i predetti termini, il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute. L'approvazione definitiva del provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

3. Successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i comuni provvedono con la prima revisione o variante al piano regolatore generale agli adempimenti previsti dalla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 24-*bis* della legge provinciale n. 22 del 1991, nonché, qualora ritengano opportuno specificare ulteriormente quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 1, a quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del predetto comma 2. Le predette varianti possono essere deliberate anche prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

4. Si prescinde dall'obbligo di cui al comma 3 nel caso di varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 42 della legge provinciale n. 22 del 1991.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti affinché la Provincia, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei beni di consumo con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le stesse finalità i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di aggregati inerti riciclati pari almeno al 30 per cento del fabbisogno stesso.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 5 del 1998, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell'aria.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i predetti fini. Alla copertura delle spese derivanti da quest'articolo gli enti locali provvedono mediante l'utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002 n. 1, relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

1. Dopo il comma 6 dell'art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 8.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

1. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Alle acque scaricate dalle piscine a uso natatorio si applica la disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque per le acque meteoriche. I comuni, anche su richiesta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, possono prescrivere specifiche misure o trattamenti delle acque scaricate dalle piscine, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori.»

2. L'art. 17-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. (Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura). — 1. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, ivi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari volti a ridurre la massa in particelle sottili.

2. Eventuali deroghe al divieto possono essere autorizzate dal piano provinciale di risanamento delle acque o mediante deliberazione della giunta provinciale adottata in osservanza della procedura stabilita dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1). Questi provvedimenti stabiliscono i casi, le modalità, le condizioni e i limiti in base ai quali opera la deroga.»

3. Il comma 4 dell'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale, n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

«4. Le acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private, compresa la realizzazione di gallerie, e le sostanze liquide o convogliabili derivanti dall'esecuzione delle medesime opere sono recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base a un programma redatto dal soggetto proponente e autorizzato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volto a definire il quadro previsionale delle operazioni nonché le misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Ferme restando le eventuali autorizzazioni dell'autorità competente in materia di polizia idraulica, il programma previsto dal comma 4 è autorizzato dall'agenzia - entro trenta giorni dalla sua ricezione - o in sede di conferenza di servizi, con eventuali prescrizioni, tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle utilizzazioni in atto del corpo idrico ricettore, nonché della sua capacità di recupero. In presenza di eventi non previsti dal programma autorizzato, ivi compreso il rinvenimento di significativi volumi di acque non considerati dal programma, il soggetto esecutore delle opere adotta opportune misure di salvaguardia del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico, dandone immediata comunicazione all'agenzia, la quale può fissare ulteriori prescrizioni e misure di controllo a integrazione dell'autorizzazione.

4-*ter*. Qualora il programma dimostri che non sia tecnicamente fattibile, in tutto o in parte, il convogliamento delle acque e delle sostanze di cui al comma 4 in corpi idrici superficiali, l'agenzia autorizza, secondo quanto previsto dal comma 4-*bis*, il loro recapito in suolo con eventuali prescrizioni, sempre che il recapito non comporti pericolo per l'ambiente o instabilità dei suoli.

4-*quater*. In caso di violazione dei commi da 4 a 4-*ter* l'agenzia assume gli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi dell'art. 41.»

5. Dopo il comma 9 dell'art. 26 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti, in coerenza con le norme tecniche statali, i requisiti per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccag-

gio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, nonché le modalità e i tempi di adeguamento o di risanamento di quelli esistenti. Con la medesima deliberazione sono definite le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi.».

6. All'art. 50 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-*bis*, le parole: «o di altre leggi che lo richiamano» sono sostituite dalle seguenti: «o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate»;

b) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. Alla sanzione prevista dal comma 1-*bis* soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate.».

7. All'art. 51 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine al comma 1 sono aggiunte le parole: «e alla normativa statale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della giunta provinciale nel *Bollettino ufficiale* della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre, indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate, nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Con deliberazione della giunta provinciale, da adottare ai sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare, valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da cantine vinicole, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;

b) l'attività che origina lo scarico abbia ad oggetto la lavorazione di uve provenienti prevalentemente dal territorio provinciale.».

8. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Al fine di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie può svolgere attività di controllo sugli scarichi immessi nelle reti fognarie e sulle reti medesime, ai sensi degli articoli 37 e 61 del presente testo unico, nonché per gli effetti dell'art. 10, commi 7 e 8, del decreto del presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002. In esito ai controlli il servizio formula le prescrizioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e le trasmette all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o al comune interessato, secondo la rispettiva competenza, per l'adozione degli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi degli articoli 41 e 61 del presente testo unico.».

9. Al comma 2 dell'art. 63-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, nonché in differenti cicli di produzione industriale, ivi inclusi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in altro sito, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Con deliberazione della giunta provinciale, adottata su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione del controllo preventivo demandato all'agenzia dalle citate disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese

dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e rocce da scavo dal parere preventivo dell'agenzia»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) le sostanze, i materiali e gli oggetti che, in base alle norme statali, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti.».

10. All'art. 66 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. In attesa dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere b) e c), e comma 5-*bis*, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dai commi 2 e 3 dell'art. 67-*bis*. È fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 67-*bis*, commi 8, 8-*bis* e 9.»;

b) il secondo periodo del comma 3-*ter* è soppresso;

c) il comma 3-*quater* è abrogato.

11. All'art. 67-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la giunta provinciale, su proposta del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute.»;

b) il terzo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Alternativamente a quanto stabilito dall'art. 5 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), la localizzazione, nelle aree delimitate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale n. 6 del 1980, di impianti e attività destinati alla gestione di rifiuti speciali può essere effettuata dalla giunta provinciale osservando le procedure stabilite dai commi 2 e 3 del presente articolo, acquisito il parere del servizio minerario.»;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 84 della presente parte III, per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In relazione a quanto stabilito dai commi 8 e 9 l'approvazione del progetto, prevista per l'esercizio delle attività di recupero ambientale di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, è sostituita dal provvedimento a carattere urbanistico o, comunque, dal provvedimento amministrativo finale che consente l'installazione dell'attività di recupero ambientale.»;

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del presente articolo si applica l'art. 67, comma 1.».

12. L'art. 72 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (*Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati*). — 1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall'art. 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell'entrata in

vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l'art. 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.

2. Le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro, all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, il comune capo-fila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento.

3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto.

4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.

5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.

6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest'articolo.

7. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004. A tale fine il comune di Trento subentra alla Provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici costituiti in applicazione di quest'articolo nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa disposizione. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento.

8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto previsto dal comma 7, così come individuata dalla giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico previsto dal comma 2.

9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate.»

13. L'art. 72-bis del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è abrogato.

14. L'art. 75 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. (*Misure di somma urgenza*). — 1. Nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pub-

blica, la giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani.

2. Le misure e gli interventi annoverati dal comma 1 sono approvati e autorizzati dalla giunta provinciale, sentite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La proposta di misura o d'intervento è trasmessa agli enti locali interessati per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.

3. Ai provvedimenti della giunta provinciale previsti da quest'articolo si applica l'art. 67, comma 1. Si applicano inoltre l'art. 67 e l'art. 69, commi 1 e 2, del presente testo unico nonché l'art. 27, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 1997.»

15. All'art. 77 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità:

a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai sensi dell'art. 77-bis, è attivato il procedimento volontario di bonifica di cui al comma 10-septies del medesimo articolo, privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica. Si prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la certificazione previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché - nell'ipotesi di opera pubblica - dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 10, comma 9, del medesimo decreto;

b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implichino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in sicurezza deve assicurare che non si determinino successivamente situazioni di inquinamento.

1-ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 1-bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:

a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti;

c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito;

d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

1-quater. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative e dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste dai commi 1-bis e

1-ter, qualora siano accertate discariche o comunque significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999.».

16. All'art. 77-bis del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 10-*quater* sono aggiunte le parole: «, a eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito.».

b) dopo il comma 10-*decies* è aggiunto il seguente:

«10-*undecies*. I programmi integrati d'intervento e le varianti al piano regolatore generale approvati ai sensi dei commi 10-*novies* e 10-*decies* possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue, qualora ciò sia espressamente previsto dal piano regolatore vigente o, comunque, quando tale previsione sia tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la razionalità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona nella quale insiste il sito da bonificare.».

17. Dopo l'art. 86 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:

«Art. 86-*bis*. (Procedimento di regolarizzazione). — 1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitati in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 84 o in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l'aspetto autorizzativo, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) l'attività o l'impianto non comportino danni per l'ambiente e la salute pubblica e siano suscettibili di regolarizzazione autorizzativa, anche in forma semplificata. In tal caso la prosecuzione dell'esercizio dell'attività o dell'impianto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo;

b) la localizzazione dell'attività o dell'impianto sia conforme a quanto stabilito dalla presente parte III o, in caso contrario, intervenga il procedimento di localizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione a titolo di regolarizzazione;

c) gli impianti siano esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dalle norme provinciali e statali in materia.

2. Qualora sia attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della presente parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.

3. La regolarizzazione autorizzativa disciplinata da quest'articolo esclude l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i relativi procedimenti eventualmente in corso.

4. Quest'articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa.».

18. All'art. 95 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*bis*. Fino al 31 dicembre 2008, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*ter*, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, anche nelle forme indicate dall'art. 17, comma 6, del decreto del presidente della provincia n. 9-99/Leg del 2002, dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n. 367 del 2003, prescindendo dai limiti di accettabilità indicati dal medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 96.

5-*ter*. Entro il 31 dicembre 2008, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'art. 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso

dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla giunta provinciale ai sensi del medesimo art. 96.

5-*quater*. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattati rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).».

19. All'art. 97-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio.»;

b) nel comma 7 le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2001, n. 255» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2004».

20. Dopo il comma 2 dell'art. 100 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 105 dello statuto speciale, possono essere emanate apposite disposizioni regolamentari recanti misure organizzative per assicurare l'applicazione, nel territorio provinciale, delle norme statali di recepimento della normativa comunitaria riguardante le materie annoverate all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). In questi casi le disposizioni regolamentari si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'art. 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali cui rinvia il presente comma.

2-*ter*. In assenza delle disposizioni regolamentari previste dal comma 2-*bis* continua ad applicarsi l'art. 23, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, concernente il coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie, limitatamente alle materie considerate dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 1995.

2-*quater*. L'esercizio delle attività istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di attività di verifica, di certificazione e di controllo da parte delle autorità competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non comportano oneri o il pagamento di diritti o di tariffe a carico dei destinatari di tale attività, all'infuori dei casi specificamente indicati dalla legislazione provinciale in materia o dal tariffario previsto dall'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995, anche se previsti da norme statali. Resta fermo l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie prescritte dalla normativa statale, se la legislazione provinciale o i suoi atti attuativi non dispongono diversamente. Se il tariffario previsto dall'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995 non dispone diversamente, resta fermo l'obbligo del versamento dei diritti d'iscrizione annuali correlati alle procedure semplificate di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nonché l'obbligo del pagamento delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito dalle norme statali di riferimento.».

21. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 50 del decreto presidente della giunta provinciale n. 1-41-Legisl. del 1987, come modificati dal comma 6 di quest'articolo, si applicano anche alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore di questa legge per le quali non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.

22. In relazione alla modifica dell'art. 97-*bis*, comma 7, del decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, disposta dal comma 19 di quest'articolo, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge, purché non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.

23. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 9.

Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata «direttiva 92/43/CEE», relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE.

2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da:

a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;

b) le deliberazioni assunte dalla giunta provinciale in applicazione dell'art. 27, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);

c) le deliberazioni assunte dalla giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'art. 10.

3. La giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria.

5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'art. 4 della direttiva 79/409/CEE:

a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) dalla giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 1986:

1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali;

2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali.

6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico).

7. Il Corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio.

8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'art. 11, comma 6.

9. La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE:

a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura;

b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali;

c) è effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.

10. La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline.

11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della procedura di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente dal presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti:

a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo;

b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa;

c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza;

d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti;

e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo. Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.

Art. 10.

Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'art. 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con

deliberazione della giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie.

2. La deliberazione della giunta provinciale prevista dal comma 1 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La medesima deliberazione può estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai contenuti prescritti dall'allegato G al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

4. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'art. 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza.

5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'art. 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la Regione biogeografica alpina individuati dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le autorità competenti all'emanazione del provvedimento finale che consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione è inoltrata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 9; il termine per la verifica può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.

7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'art. 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. La giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 7, nonché alle valutazioni di incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'art. 9 della direttiva 92/43/CEE.

Art. 11.

Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario

1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:

a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'art. 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richia-

mate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.

3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte terza del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41-Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.

4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'art. 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1, lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevista dall'art. 5 della direttiva 2001/42/CE sia armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dall'art. 9, e che le relative analisi tecniche e istruttorie siano svolte dall'autorità ambientale.

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)

1. Alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (*Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave*). — 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 9, la valutazione positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi ovvero ai progetti di massima concernenti la coltivazione delle cave, delle torbiere e delle discariche di cui all'art. 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), nonché quella relativa ai programmi di attuazione di cui all'art. 6 della medesima legge provinciale, ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto.

2. Il proponente del progetto o del programma concernente le attività indicate al comma 1 presenta all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle

attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale.

3. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, può disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

4. L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell'impatto ambientale;

b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato;

c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980.;

d) il terzo periodo del comma 6 dell'art. 11 è sostituito dal seguente: «In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la giunta provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore.».

Art. 13.

Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Il comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'art. 10, comma 3, sono remunerate in conformità al rispettivo tariffario.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale n. 11 del 1995, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina le direttive, i criteri e le modalità d'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 11 del 1995, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità indicate dal comma 1, la giunta provinciale può definire un progetto di razionalizzazione, d'integrazione e di unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia, delle attività di laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti e dalle strutture provinciali citati nel comma 1. Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto.».

4. Il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 11 del 1995, è sostituito dal seguente:

«5. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari collocato a disposizione della Provincia alla data di entrata in vigore del presente comma, ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'art. 18, continua a prestare servizio presso l'agenzia. Al personale in questione continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico derivante dal contratto del personale del comparto sanità.».

5. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale n. 11 del 1995, è sostituito dal seguente:

«3. Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere incaricato della direzione del settore competente in materia di attività di laboratorio. L'incarico è conferito dalla giunta provinciale, sentito il direttore dell'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnova-

bile. Al responsabile del settore spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio specificamente previsto dal contratto del personale del comparto sanità per il personale messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.»

Art. 14.

Modificazioni degli articoli 60 e 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi elettromagnetici

1. All'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari.»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento.».

2. L'art. 61 della legge provinciale n. 10 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. (Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). — 1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla provincia in base allo statuto speciale e alle sue norme d'attuazione.

2. In particolare il regolamento stabilisce:

a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 5 della medesima legge, nonché in conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma;

b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5 della legge n. 36 del 2001, nonché degli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore;

c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;

e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonché dei procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla competenza della Provincia

dalle norme di attuazione dello statuto speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle disposizioni statali da esso richiamate;

f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;

g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;

h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;

i) le modalità di espressione del parere previsto dall'art. 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);

j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente l'installazione di essi senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2 stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della giunta provinciale, e può riservare ai comuni l'emanazione di direttive o di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000. Eventuali deroghe alle disposizioni del citato art. 16 possono essere motivatamente disposte dalla giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sarà emanato ai sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA, DI ACQUE PUBBLICHE E DI OPERE IDRAULICHE

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Il comma 1 dell'art. 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione di quanto previsto all'art. 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.»

2. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis 1. (Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico). — 1. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, i procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di quest'articolo e dalla normativa da esso richiamata. Non trova conseguentemente applicazione il disposto dell'art. 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

2. Almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la giunta provinciale con proprio provvedimento, avente valore di disdetta delle concessioni in scadenza, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, dopo aver valutato per la medesima concessione la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico, indice una gara e approva il relativo bando di gara. La data di scadenza delle concessioni di cui al presente articolo è quella risultante dall'atto di concessione, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il bando:

a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;

b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;

c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti alla solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionali rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicu-

rare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;

d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:

1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;

2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;

3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;

e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:

1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dall'art. 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;

3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'art. 1-bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);

f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'art. 1-bis della presente legge;

g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracani a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;

h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;

i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;

l) fissa il termine entro il quale i soggetti richiedenti ammessi alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera i).

3. Il provvedimento e il bando di cui al comma 2 possono riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.

4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti

ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo art. 25. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo costituisce causa di esclusione dalla gara del concessionario uscente.

5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.

6. La giunta provinciale con proprio provvedimento approva le risultanze dell'istruttoria e in conformità ad esse assegna la concessione. Dell'esito della gara è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.

8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:

a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;

b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).

9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:

a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;

b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;

c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;

d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

12. In sede di prima applicazione di quest'articolo, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, la giunta provinciale, su istanza degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di disdetta delle relative concessioni di cui al comma 2, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, secondo quanto disposto dai commi 13 e 14. Laddove alla medesima data sia già stata comunicata al concessionario uscente la disdetta della concessione, il predetto termine di centottanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.

13. Il rinnovo di cui al comma 12 può essere concesso per un periodo massimo di dieci anni, senza necessità di procedura di evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Ai fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni:

a) è previamente accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico;

b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e dall'art. 25 del regio decreto n. 1775 del 1933;

c) la concessione rinnovata prevede:

1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di tutti gli altri elementi previsti dal comma 2, lettera d);

3) i canoni e i criteri per il loro adeguamento stabiliti secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori oneri a carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g);

4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f);

5) le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare alle opere esistenti, nonché i contenuti minimi di tutti i programmi di cui al comma 2, lettera h);

d) i contenuti del nuovo disciplinare di concessione previsti dalla lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra la provincia e i concessionari uscenti che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 12; l'accordo può altresì prevedere la costituzione di una società alla quale è rilasciata la concessione di cui al comma 12 per la durata prevista dal presente comma; a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10.

14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione è emanato dalla giunta provinciale entro due anni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di diniego, la giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo. Nel caso in cui il provvedimento di disdetta sia già stato comunicato al concessionario uscente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, il predetto termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge.

15. Nel caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo, in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 la normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di adeguamento all'ordinamento comunitario preveda un termine di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai commi da 12 a 14 di quest'articolo sono uniformati a tale termine e gli eventuali rinnovi già rilasciati sono adeguati di diritto ad esso.

16. Fatti salvi tutti gli effetti prodotti dall'art. 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, per l'affidamento in gestione di cui ai commi da 7 a 10 ovvero per il rilascio delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico,

con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 i provvedimenti e i bandi di gara sono adottati entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico prevista dall'art. 23 della legge provinciale n. 4 del 2004 continua ad operare, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, fino alla data di adozione dei provvedimenti per l'avvio delle procedure previsti da quest'articolo.»

3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e dell'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

4. Fermi restando i diritti, le garanzie e le facoltà riconosciuti ai clienti finali dalla normativa comunitaria e nazionale e in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, l'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da fonti rinnovabili e senza limitazioni di potenza di produzione, di proprietà dei soggetti individuati dal medesimo art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, è considerata prodotta dai soggetti distributori ed immessa direttamente nella loro rete di distribuzione qualora la stessa sia ceduta o scambiata tra i soggetti individuati dal medesimo comma 3.

Art. 16.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento). — 1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL S.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può formare oggetto di un accordo integralmente sostitutivo del decreto del presidente della Provincia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere da ENEL, ENEL S.p.a., o da sue società controllate o collegate, ricompresi nell'accordo di cui al comma 1, si applicano le modalità ed i criteri di valutazione di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

3. L'accordo sostitutivo del provvedimento può avere ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una o più società che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili, e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale, inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del presidente della Provincia emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 è ritirato.

5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli effetti del decreto del presidente della provincia di cui al comma 1, ivi compreso il riconoscimento in capo alla società costituita ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, ovvero a società da essa controllate, del titolo ad esercitare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

6. Le azioni della società costituita ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, di proprietà della provincia e dell'ente di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1998, possono essere integralmente o parzialmente trasferite a titolo gratuito agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elet-

trica è esercitato alla data di entrata in vigore di quest'articolo, in tutto o in parte, da ENEL, ENEL S.p.a., o da sue società controllate o collegate. Con deliberazione della giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'art. 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), sono stabiliti i criteri, le modalità ed i vincoli per il trasferimento delle azioni di cui al presente comma nel rispetto dei bacini territoriali e degli standard definiti ai sensi dell'art. 13.»

Art. 17.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).

1. Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, e sono realizzate senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Ferma restando l'applicazione a tali opere della normativa in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro realizzazione non è soggetta alle concessioni, autorizzazioni o accertamenti di conformità previsti dalle norme urbanistiche; resta fermo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).»

2. Il quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale n. 18 del 1976, è abrogato.

3. Il terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale n. 18 del 1976, è abrogato.

4. Dopo il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale n. 18 del 1976, è aggiunto il seguente:

«Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'art. 97-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).»

5. Il comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale n. 18 del 1976, è sostituito dal seguente:

«4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche può autorizzare prelievi di acque pubbliche su richiesta di soggetti pubblici o privati preposti ad assicurare il riequilibrio degli ecosistemi o la tutela dagli incendi. L'autorizzazione è rilasciata nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale, anche con riferimento ai prelievi già in atto, fatti salvi i diritti dei terzi.»

6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 16-sexies della legge provinciale n. 18 del 1976, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le concessioni relative a piccole derivazioni a scopo idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, anche per gli effetti dell'art. 1-bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il presente comma si applica anche se le piccole derivazioni scadono anticipatamente, salvo che l'interessato non presenti espressa rinuncia alla piccola derivazione almeno un anno prima della sua scadenza.»

7. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-novies della legge provinciale n. 18 del 1976, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di due litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di tutela fa

riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale, nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo.

3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a due litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai cinque chilometri quadrati ed alle sorgenti.»

8. Dopo il secondo comma dell'art. 17 della legge provinciale n. 18 del 1976, sono aggiunti i seguenti:

«Nel rispetto delle norme d'attuazione dello statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi stabiliti dall'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché a quelli che seguono:

a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;

b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica;

c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse.

I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni statali che cessano di applicarsi alla medesima data.»

Art. 18.

Modificazioni degli articoli 48 e 51 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche

1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti.»

2. Al comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino alla data prevista dal comma 2 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'art. 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 50.»

3. All'art. 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare.»;

- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'art. 16-sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'art. 54 di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente richiesta è subordinato al pagamento dei canoni dovuti.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E DI TRASPORTI

Art. 19.

Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di ubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10

(Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. Per i fini di cui al comma 1, la provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

9. La provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammmodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammmodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 20.

Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, le parole: «il servizio comunicazioni e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio competente in materia di trasporti per i trasporti su strada, e il servizio competente in materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia».

2. Nel comma 3 dell'art. 34 della legge provinciale n. 16 del 1993, le parole: «da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51 a 510 euro».

Art. 21.

Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

1. Nel comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, le parole: «e della balneazione» sono soppresse.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. All'art. 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) del comma 1, le parole: «strutture civili» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di protezione civile»;

b) nella lettera d) del comma 1 le parole: «funzionario responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

2. All'art. 5 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del corpo permanente;»;

b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole: «che non costituiscono svolgimento di attività di gestione»;

c) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:

«f-bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, in relazione alle tariffe per l'attività di prevenzione incendi, sulla base dei criteri fissati dalla giunta provinciale;»;

d) nella lettera g) del comma 1, dopo la parola: «delibera» sono inserite le seguenti: «i criteri per»;

e) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:

«h-bis) disciplina l'attività e il finanziamento del gruppo sportivo del corpo permanente dei vigili del fuoco;»;

f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione può attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad adottare i provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili allo svolgimento di attività di gestione.».

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) stipula, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;»;

b) le lettere e), f) e g) sono abrogate.

4. All'art. 8 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei servizi antincendi» sono aggiunte le parole: «e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La giunta provinciale disciplina con regolamento l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla frequenza e al superamento dei corsi, nonché il coinvolgimento nella formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile.».

5. All'art. 9 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La direzione tecnica e amministrativa è affidata a un esperto del settore, nominato dalla giunta provinciale, anche con contratto a tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione della cassa.»;

b) nel comma 3 le parole: «funzionario responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche finalizzate al funzionamento della scuola.».

6. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 26 del 1988, le parole: «funzionario responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

7. All'art. 13 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) del comma 1 è inserito il seguente:

«2-bis) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono svolgimento di attività di gestione;»;

b) nel numero 3) del comma 1, la parola: «controfirma» è sostituita dalle seguenti: «liquida le spese e firma»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento disciplinato dall'art. 8, comma 6-bis, può prevedere che le funzioni indicate nel comma 1, qualora riguardino attività rientranti nella competenza della scuola provinciale antincendi, siano esercitate dal direttore della scuola.».

8. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 26 del 1988, è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la gestione del nucleo elicotteri previsto dall'art. 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è affidata a un funzionario responsabile individuato dalla giunta provinciale tra personale esperto nella materia, anche assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato.»

9. Al comma 6 dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988, è aggiunto il seguente periodo: «Tale procedura può trovare applicazione anche per l'acquisto delle dotazioni di servizio da parte delle associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile convenzionate con la provincia.».

10. All'art. 18-bis della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari può svolgere le attività previste dall'art. 8, comma 4, anche nell'ambito delle iniziative del "Comité technique international de prévention et d'extinction du feu" (CTIF), con riferimento ai vigili del fuoco volontari.

2-ter. La provincia promuove la valorizzazione, da parte della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei singoli corpi, dei vigili del fuoco volontari che cessino dal servizio attivo. L'individuazione dei compiti da assegnare a tale personale nonché le modalità organizzative e i criteri inerenti il loro utilizzo sono individuati dalla federazione nell'ambito del proprio statuto. La provincia sostiene la valorizzazione e il reimpiego del predetto personale con gli strumenti e nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'art. 2.»;

b) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e abrogazione dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9.

1. L'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Competenze degli organi provinciali). — 1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.».

2. In fine al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunte le parole: «o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando

le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.

3-ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'art. 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi.»

4. L'art. 7-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis (Accesso alle informazioni). — 1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.»

5. Al comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 26 del 1993, la lettera c) è abrogata.

6. All'art. 13 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, le parole: «e comunque non oltre la data del 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.»

7. Nel comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: «non può superare il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il 20 per cento».

8. Al comma 4-bis dell'art. 18 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.»;

b) il quarto periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo le parole: «individuale o, nel caso di comunicazione collettiva, dal termine del periodo di pubblicazione dell'apposito avviso all'albo comunale» sono soppresse.

9. All'art. 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, le parole: «a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

- a) liberi professionisti singoli;
- b) liberi professionisti in studi associati;
- c) società di professionisti;
- d) società d'ingegneria;

e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;

g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.»

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo.»

10. All'art. 21 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole: «Concorso di idee» sono aggiunte le seguenti: «e concorso di progettazione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, i concorsi d'idee e i concorsi di progettazione sono disciplinati dalle norme statali in materia.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della provincia, nel caso in cui non sia loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di appartenenza.

3-ter. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche se su designazione di altri enti o ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusioni dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro secondo quanto previsto dal comma 3-quater - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali il 1° gennaio di ogni anno.

3-quater. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore, la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento dai componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici, previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia.»

11. Il comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»

12. Nel comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: «da parte della giunta provinciale» sono soppresse.

13. All'art. 32 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, la parola: «tecnici» è sostituita dalla seguente: «esperti»;

b) nel comma 6, le parole: «La giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente del servizio competente»;

c) nel comma 7, le parole: «la giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente del servizio competente».

14. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, è comunque consentito qualora l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore a un milione di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura negoziata.»

15. L'art. 34 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Requisiti di partecipazione*). — 1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali.

2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri Paesi, da un'iscrizione equivalente nel Paese di appartenenza.

3. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 300.000 euro, congiuntamente all'offerta dev'essere presentata una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. La cauzione prestata da chi non è risultato aggiudicatario è restituita subito dopo l'aggiudicazione.»

16. All'art. 35 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «dalla procedura di affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.»;

c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) che non sia in possesso del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.»;

d) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici»;

e) la lettera i) del comma 1 è abrogata.

17. L'art. 37 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Requisiti dei soggetti riuniti*). — 1. In materia di requisiti dei soggetti riuniti si applicano le norme statali vigenti in materia.»

18. Il comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.»

19. L'art. 41 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Verifica dei requisiti*). — 1. Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme vigenti è verificato, ove possibile, direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, esclude il concorrente dalla partecipazione alle gare di appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

3. Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico è provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 28, comma 3.

4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.

5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui ai commi 1 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge n. 109 del 1994.

6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione previste dal presente articolo.»

20. All'art. 42 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. Il regolamento d'attuazione fissa regole omogenee a garanzia dell'identificabilità dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza.»

21. All'art. 45 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della provincia o dei suoi enti funzionali, e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali, si applicano le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.»

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l'approvazione di progetti definitivi diversi da quelli indicati dal comma 1 e rientranti nella competenza della provincia o dei suoi enti funzionali la conferenza di servizi è indetta qualora si debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche e anche uno solo di essi non sia stato rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando le questioni tecniche e amministrative attinenti gli atti d'assenso da acquisire sono particolarmente complesse e quand'è necessario determinare l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

2-ter. La conferenza di servizi può essere convocata prima dell'approvazione dei progetti preliminari dei lavori indicati dai commi 2 e 2-bis perché valuti tali progetti, specificando quali sono le condizioni per ottenere sui progetti definitivi i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla-osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi sul progetto preliminare è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione, entro sessanta giorni, per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. Qualora il rappresentante di una delle strutture o amministrazioni coinvolte non sia presente alla riunione in cui si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di adeguato potere di rappresentanza, si presume acquisito l'assenso della relativa struttura o amministrazione sulle soluzioni progettuali presentate in conferenza, salva la possibilità di far pervenire un motivato dissenso alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto di approvazione del pro-

getto preliminare richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte. In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza sul progetto preliminare valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonché quelle già contenute nel progetto preliminare sulle quali hanno formulato dissensi o osservazioni.».

22. Nel comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: «La giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente del servizio competente».

23. All'art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pagamenti all'appaltatore»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento disciplina i limiti di ammissibilità e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.».

24. All'art. 51 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, dopo le parole: «approvate dal dirigente del servizio competente per materia» sono inserite le seguenti: «mediante verbale di accertamento»;

b) nella lettera a) del comma 3 le parole: «del progetto originariamente impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute»;

c) nella lettera b) del comma 3 le parole: «di progetto originariamente impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute»;

d) il primo periodo del comma 4 è soppresso.».

25. All'art. 52 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «200.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

b) nel comma 7, le parole: «lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

c) nel comma 9, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

d) nel comma 10-bis, le parole: «50.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

e) nel comma 10-ter, le parole: «50.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».

26. All'art. 53 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «1.000 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;

b) al comma 3, le parole: «la giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente del servizio competente».

27. Al comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b), dopo le parole: «qualora si tratti di lavori» sono inserite le seguenti: «d'importo superiore a un milione di euro»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro»;

28. All'art. 55 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 2 le parole: «, relativamente a contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'art. 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari

relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.»;

c) nel comma 7-bis le parole: «5.000 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro».

29. Al comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è abrogata;

b) dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:

«g-ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).».

30. Dopo l'art. 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, in fine al capo X, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-bis (Accordo bonario). — 1. Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito l'appaltatore, formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle citate osservazioni del direttore dei lavori ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la realizzazione dell'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. L'accordo bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario, è definito secondo le forme dell'accordo transattivo disciplinato dall'art. 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).».

31. L'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, relativo all'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, è abrogato.

32. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche

1. All'art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme al progetto preliminare sul quale è stata resa la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo è trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

Art. 25.

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

1. All'art. 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«e-bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a una o più specie.»;

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il periodo: «Le deliberazioni di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1 sono adottate dalla giunta provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la giunta provinciale provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale.».

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 24 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonché l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della provincia;»;

b) dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) le specie e le modalità con le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'art. 28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla dotazione del necessario personale tecnico;».

3. L'art. 21 della legge provinciale n. 24 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Concorso finanziario della provincia*). — 1. La provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente gestore per:

a) la partecipazione all'attività di gestione indicata dall'art. 15, comma 2, lettera *g*), nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;

b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'art. 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attività a tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'art. 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa all'attività prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*).».

4. All'art. 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, nel comma 2, lettera *c*), le parole: «il cui padre o la cui madre» sono sostituite dalle seguenti: «il cui padre e i suoi genitori o la cui madre e i suoi genitori».

5. L'art. 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Programmi di prelievo*). — 1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera *f-bis*), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera *f-bis*), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

4. La giunta provinciale definisce le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo.».

6. L'art. 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Detenzione di fauna selvatica*). — 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/1982, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», la detenzione di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in materia.

2. I casi per i quali è richiesta l'autorizzazione, i criteri, le modalità per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.».

7. Al comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale n. 24 del 1991, le parole: «In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alle lettere *l*), *m*), *n*) ed *o*) del comma 1 dell'art. 46» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alla lettera *b*), primo periodo, e alle lettere *l*), *m*), *n*) ed *o*) del comma 1 dell'art. 46».

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, come sostituito dal comma 6 di quest'articolo, per il rilascio delle autorizzazioni alla detenzione di animali si applicano l'art. 36 della legge provinciale n. 24 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

9. Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21 e 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, hanno effetto con la sottoscrizione della nuova convenzione da stipularsi ai sensi della predetta legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data di entrata in vigore di questa legge.

10. La modifica apportata da quest'articolo all'art. 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, ha effetto a partire dalla stagione venatoria per l'anno 2005. Continua a essere considerato cacciatore di diritto della riserva il cacciatore che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera *c*), della legge provinciale n. 24 del 1991 nel testo previgente a questa modifica.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26.

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della provincia.

Art. 27.

Variazioni di bilancio

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 dicembre 2004

DELLAI

TABELLA A

RIFERIMENTO DELLE SPESE
(Art. 26, comma 1)

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
8, comma 18	Sistemi di pretrattamento dei rifiuti	52111	60.2.210
19	Sviluppo infrastrutture per la larga banda	55984	72.2.230
25	Protezione della fauna	55845	69.5.130

TABELLA B

COPERTURA DEGLI ONERI
(Art. 26, comma 2)

Articolo	Descrizione	2004	2005	2006
<i>Oneri complessivi da coprire</i>				
23	Compensi commissioni giudicatrici di concorsi di idee	50	50	50
<i>Mezzi di copertura</i>				
Unità previsionale di base 95.1.110	Fondo per nuove leggi - Spese correnti	50	50	50

05R0107

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 agosto 2004, n. 0271/Pres.**Legge regionale n. 27/1999, art. 3 - Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei comitati di distretto industriale. Approvazione.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 riguardante lo sviluppo dei distretti industriali;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2 della suddetta legge, il quale prevede che per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrerà a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di bilancio;

Visto altresì l'art. 8, commi da 32 a 34 della legge regionale finanziaria 25 gennaio 2002, n. 3 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei comitati di distretto, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, un contributo a fronte delle spese di funzionamento e gestione del comitato stesso e ne stabilisce importo e modalità di presentazione della domanda;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale, all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai

quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

Vista la legge regionale finanziaria 26 gennaio 2004, n. 1 che, conferma lo stanziamento in bilancio di una posta riservata all'assegnazione dei contributi in parola;

Ritenuto di dover disciplinare la concessione ed erogazione del contributo di che trattasi con specifica normativa regolamentare concernente modalità di presentazione delle domande, spese ammissibili, ripartizione dello stanziamento, modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2099 del 5 agosto 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei comitati di distretto industriale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 agosto 2004

p. Il presidente

Il vice presidente: MORETTON

Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei comitati di distretto industriale

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento dei comitati di distretto previsti dall'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 per lo sviluppo dei distretti industriali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i comuni presso i quali sono istituite la sede e la segreteria del comitato di distretto.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Il comune sede del comitato di distretto presenta la domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno alla direzione centrale delle attività produttive, servizio per le politiche economiche e del marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento;

b) preventivo di spesa;

c) indicazione del numero d'impresie situate all'interno del singolo distretto ed il totale degli addetti presenti nello stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 4.

Spese ammissibili e misura del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo, per spese di funzionamento e di gestione si intendono:

a) spese per il personale;

b) spese di cancelleria, postali, telefoniche, riscaldamento, pulizie;

c) eventuali spese per canone annuale di locazione della sede del distretto;

d) spese per le attrezzature d'ufficio;

e) eventuali spese di gestione del portale Internet;

f) spese correnti di gestione;

g) spese di rappresentanza limitatamente a quelle effettuate per concrete ed obiettive esigenze di rappresentanza del distretto nei confronti di soggetti estranei al medesimo, conformi alle finalità istituzionali.

Art. 5.

Ripartizione dei contributi

1. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 60% in parti uguali tra i soggetti richiedenti e per la restante parte in proporzione al numero di addetti delle imprese situate all'interno di ogni singolo distretto industriale.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione

1. Il comune beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta a fronte del contributo concesso secondo le disposizioni previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro i termini indicati nel decreto di concessione dei contributi.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In via di prima applicazione, la domanda deve pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate purché conformi alle previsioni del presente regolamento. A tal fine l'amministrazione regionale provvede a far integrare le medesime.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il vicepresidente: MORETTON

04R0620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto 2004, n. 0273/Pres.

Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 38 del 22 settembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres.;

Attesa la necessità di provvedere, alla luce delle osservazioni pervenute da parte delle amministrazioni provinciali in merito all'applicazione del citato regolamento, ad apportare alcune modifiche al medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2101 del 5 agosto 2004;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 agosto 2004

p. Il presidente

Il vice presidente: MORETTON

Modifiche al «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres.

Art. 1.

Modifiche dell'art. 2

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., è sostituita dalla seguente:

«a) soggetti privi di occupazione che abbiano assolto all'obbligo formativo ai sensi della vigente normativa».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 3

1. Il comma 4 dell'art. 3 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., è soppresso.

Art. 3.

Modifiche dell'art. 4

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., le parole «inoccupati o disoccupati» sono sostituite dalle parole «privi di occupazione».

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 4 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., la parola «disoccupati» è sostituita dalle parole «privi di occupazione».

3. La lettera e) del comma 1, dell'art. 4 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., è soppressa.

4. Dopo il comma 1, dell'art. 4 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., è aggiunto il seguente:

«2. Le condizioni di ammissibilità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono essere attestate anche con dichiarazione resa a norma delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 5.

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., è sostituita dalla seguente:

«a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, è preferito il soggetto più vecchio di età;».

Art. 5

Modifiche dell'art. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., sono aggiunti i seguenti:

«4. Nel caso in cui il soggetto destinatario della borsa di studio abbia fruito di benefici economici, a qualsiasi titolo erogati, connessi alla frequenza del corso per il quale si richiede il contributo, l'ammontare della borsa di studio è ridotto in misura pari al beneficio economico fruito.»

«5. Nel caso in cui i lavoratori che fruiscono dell'integrazione salariale o dell'indennità di mobilità perdano tali benefici durante la partecipazione al corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio, l'ammontare della stessa, dal giorno successivo e fino al termine, consiste, ai sensi del comma 1, lettera a), in un importo pari a euro 25,82 per ogni giorno di partecipazione al corso, se in Italia, ovvero in un importo pari a euro 40,00 per ogni giorno di partecipazione al corso, se all'estero.»

«6. Le frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.»

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Ferma restando la disciplina prevista dalle disposizioni non modificate del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., le province disciplinano secondo il proprio ordinamento, le modalità ed i termini perentori di presentazione delle nuove domande, corredate dalla relativa documentazione, nonché le integrazioni alle domande già presentate, volte all'ottenimento della borsa di studio, sulla base delle modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il vicepresidente: MORETTON

04R0615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 agosto 2004, n. 0275/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6, commi da 137 a 139, della legge regionale 2/2000 e dell'art. 7, comma 74 della legge regionale 1/2003. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 22 settembre 2004)

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed, in particolare l'art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti in legge;

Richiamata la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni «Disciplina organica del turismo»;

Visto l'art. 7, comma 74, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica individuate dalla giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento previsto dal comma 75 dell'art. 7, della legge regionale n. 1/2003;

Visti i successivi decreti del Presidente della Regione 11 agosto 2003, n. 0289/Pres. e 24 ottobre 2003, n. 0392/Pres. recanti modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres.;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n.2, art. 6, commi da 137 a 139, con la quale si autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico verso la stessa;

Visto il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 081/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi da 137 a 139 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

Preso atto che, essendo sostanzialmente affini le iniziative finanziabili ai sensi delle richiamate legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 74 e legge regionale 2/2000, art. 6, commi da 137 a 139, si ravvisa l'opportunità che criteri e modalità di concessione degli incentivi vadano disciplinati con un unico Regolamento;

Ritenuto, pertanto, di abrogare i regolamenti sopra richiamati e di approvare un nuovo Regolamento nel testo che in allegato forma parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2088 del 5 agosto 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6, commi da 137 a 139 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 081/Pres.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 agosto 2004

ILLY

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6, commi 137, 138 e 139 della legge regionale n. 2/2000 e dell'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati:

a) per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico verso la stessa, ai sensi dei commi 137, 138 e 139 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

b) per incentivare la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del Friuli-Venezia Giulia, individuate dalla giunta regionale, ai sensi del comma 74 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2003)».

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3.

Iniziativa finanziabili e spese ammissibili

1. I progetti di cui all'art. 1, lettera a), di seguito denominati progetti mirati, riguardano le iniziative turistiche, agroalimentari, culturali, artistiche e sportive, come previste dal comma 139 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000.

2. Gli interventi di cui all'art. 1, lettera b), riguardano le manifestazioni e iniziative promozionali, o di carattere propagandistico, settoriali o intersettoriali, con valenza e richiamo turistico atte a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia.

3. Sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) ideazione e produzione veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b) promozione sui media;
- c) cachet per attività artistiche, scientifiche, culturali e di comunicazione;
- d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
- e) segreteria organizzativa e assistenza;
- f) ospitalità;
- g) noleggio strutture e attrezzature.

4. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione della iniziativa finanziata, e le spese di investimento.

Art. 4.

Esclusioni dal finanziamento

1. Sono escluse le istanze di finanziamento per la medesima iniziativa presentate sia ai sensi della lettera a) sia ai sensi della lettera b) dell'art. 1, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a presentare istanza, per la medesima iniziativa, unicamente ai sensi della lettera a), oppure ai sensi della lettera b) dell'art. 1.

2. Non sono ammissibili iniziative finanziate da altri settori della amministrazione regionale, a meno che non siano ritenute strategiche per il settore turistico e, comunque, limitatamente alla parte di spesa già finanziata da altro settore.

Art. 5.

Priorità

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento dei progetti mirati, vengono tenute presenti le priorità individuate al comma 139 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 privilegiando, a parità di valenza, i progetti presentati per il tramite e ricompresi nei programmi delle agenzie di informazione e accoglienza turistica degli ambiti di rispettiva competenza.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento delle manifestazioni e iniziative di cui all'art. 1, lettera b), hanno priorità in ordine decrescente quelle a richiamo turistico internazionale, nazionale, regionale e locale, e, a parità di richiamo turistico, in ordine decrescente, quelle a carattere intersettoriale e quelle con carattere di ricorrenza e continuità nel tempo.

Art. 6.

Intensità del finanziamento

1. L'ammontare massimo del finanziamento concedibile, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, di cui all'art. 7, è il seguente:

- a) enti pubblici: 95%;
- b) associazioni, comitati, fondazioni, consorzi e ONLUS: 90%;
- c) altri soggetti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b): 80%.

Art. 7.

Domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento, redatte secondo il modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla direzione centrale delle attività produttive. Servizio per la promozione e l'internazionalizzazione e devono pervenire entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione della iniziativa.

2. Le domande vanno corredate da:

- a) relazione illustrativa del progetto o dell'iniziativa con l'indicazione della località e della data o periodo di svolgimento;
- b) preventivo della spesa prevista;
- c) piano finanziario con indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati;
- d) impegno a utilizzare il logo che sarà indicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.

Art. 8.

Modalità di concessione

1. L'amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ovvero entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale per l'anno di effettuazione delle iniziative in argomento, approva i progetti mirati e individua le iniziative da ammettere a contribuzione ai sensi dell'art. 1, lettera b) e procede alla contestuale assegnazione dei finanziamenti entro i limiti percentuali di cui all'art. 6.

2. Successivamente, il direttore del servizio per la promozione e l'internazionalizzazione, acquisita l'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario, unitamente a un dettagliato preventivo di spesa ed all'istanza di accreditamento, con il decreto di concessione del contributo individua le singole poste di spesa che concorrono a formare la spesa ritenuta ammissibile e fissa i termini e le modalità di rendicontazione disponendo, eventualmente e su formale istanza del beneficiario, una anticipazione del finanziamento fino alla misura massima del 70%.

Art. 9.

Modalità di liquidazione ed erogazione

1. Il finanziamento viene liquidato ed erogato in seguito alla presentazione, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi di quanto previsto, secondo la natura del beneficiario, dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

2. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili con le modalità di cui all'art. 8, il finanziamento può essere confermato, previa motivata richiesta, seppure rideterminato in misura tale che il contributo non superi, rispetto alla spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario, le percentuali di cui all'art. 6.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0128/Pres. di data 13 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni e il Regolamento approvato con Presidente della Regione n. 081/Pres. di data 19 marzo 2004.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

07R0616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 agosto 2004, n. **0277/Pres.**

Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali. Approvazione.

(*Pubblicata nel Suppl. straord. n. 18 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 10 settembre 2004*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 che reca «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'E.R.S.A.»;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004, con regolamento di organizzazione l'amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto altresì il disposto di cui all'art. 3, comma 8, della citata legge regionale n. 18/1996;

Vista la deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale n. 7/1988, art. 29 come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 15, legge regionale n. 10/2001; legge regionale n. 18/1996, art. 47, comma 8, come sostituito dall'art. 2, comma 20, legge regionale n. 10/2001», come successivamente modificata ed integrata;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la giunta regionale medesima, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione n. 1282/2001, come successivamente modificata ed integrata;

Atteso che il comitato di direzione, costituito con deliberazione 26 marzo 2004, n. 735, ha, da ultimo, esaminato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali nel corso della riunione del 16 giugno 2004;

Esperito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004, il confronto con le organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2004;

Visto il processo verbale della giunta regionale del giorno 2 luglio 2004, n. 1767;

Atteso che in data 21 luglio 2004 la competente commissione consiliare ha formulato il parere previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004;

Ritenuto necessario precisare, per le finalità di cui all'art. 39, comma 2, del regolamento allegato parte integrante del presente decreto, che il «Servizio rapporti comunitari e integrazione europea» della «Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» si intende corrispondente al «Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea»;

Ritenuto altresì necessario precisare che nell'ambito dell'organico complessivo di cui all'allegato B al regolamento di organizzazione rientra anche il personale del ruolo unico regionale delle agenzie di informazione e accoglienza turistica;

Visto il processo verbale della giunta regionale 22 luglio 2004, n. 1966;

Vista la deliberazione della giunta regionale 22 luglio 2004, n. 1967;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

1. Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

2. Per le finalità di cui all'art. 39, comma 2, del suddetto regolamento, il «Servizio rapporti comunitari e integrazione europea» della «Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» si intende corrispondente al «Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea».

3. Nell'ambito dell'organico complessivo di cui all'allegato B al regolamento medesimo, rientra anche il personale del ruolo unico regionale delle agenzie di informazione e accoglienza turistica.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 agosto 2004

ILLY

(*Omissis*).

04R0589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2004, n. 0282/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 6, commi 1 e 4 - Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 6 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, art. 6, commi 1 e 4 che nelle more dell'approvazione della legge regionale per l'attuazione della disciplina concernente i servizi pubblici locali e del ciclo integrato delle acque, autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni, ai comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano già previsti in legge, l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione degli incentivi;

Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi del succitato art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2000 di data 29 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane, previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, art. 6, comma 1 e comma 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 settembre 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane, previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 art. 6, comma 1 e comma 4.

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici dei comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia.

Art. 2.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i comuni compresi nel territorio della comunità montana della Carnia.

Art. 3.

Tipologia d'interventi ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo solo gli interventi urgenti sulle reti acquedottistiche esistenti atti a garantire la funzionalità dei propri impianti, ed in particolare, sulla base delle indicazioni date dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, quelli atti a garantire:

- il contenimento delle perdite e degli sprechi;
- la regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;
- l'affidabilità dell'insieme;
- l'elasticità di esercizio;
- la conservazione della qualità delle acque in distribuzione.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, devono essere presentate direttamente alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento nei termini fissati dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

Per le istanze a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale.

2. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- a) provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo, contratto secondo le indicazioni date dalla D.G.R. n. 1227 dell'8 maggio 2003;
- b) atto di adesione dell'istituto mutuante;
- c) progetto esecutivo degli interventi da realizzare;
- d) relazione tecnica atta a fornire tutti i dati necessari per il calcolo del grado di priorità definito all'art. 6;
- e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante:

I) l'inserimento dei lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici;

II) di non aver beneficiato di altre provvidenze per l'iniziativa proposta;

III) l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero.

3. Per quanto riguarda le domande già presentate ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, art. 6, commi 1 e 4, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non conformi alle disposizioni del medesimo potranno essere regolarizzate su segnalazione della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro i termini di cui all'art. 5.

4. Tutta la documentazione dovrà essere presentata in duplice copia.

Art. 5.

Concessione del contributo

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le integrazioni richieste, qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro trenta giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

3. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 6.

Spesa ammissibile e criteri di priorità

1. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per la parte di spesa ritenuta ammissibile, e nel limite di 75.000,00 euro fissato dalla legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, art. 6, comma 4.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, per la formazione della specifica graduatoria si procederà all'individuazione del grado di priorità della domanda sulla base dei seguenti parametri:

grado di protezione delle opere di captazione;

età media della rete di adduzione;

percentuale perdite della rete acquedottistica calcolata come rapporto tra il volume giornaliero d'acqua prelevato dalle opere di captazione e il volume d'acqua giornaliero utilizzato, dalle utenze;

Il grado di priorità della domanda è derivato dalla somma dei punteggi ottenuti da ognuno dei parametri secondo le seguenti tabelle:

Grado di protezione delle opere di captazione	punteggio
Opera di captazione priva di zona di tutela assoluta e di zona di rispetto	1.00
Opera di captazione dotata di sola zona di rispetto	0.75
Opera, di captazione dotata di sola zona di tutela assoluta	0.50
Opera di captazione dotata di zona di tutela assoluta e di zona di rispetto	0.25
Età media della rete di adduzione E_{ad}	
$E_{ad} \geq 40$ anni	1.00
$25 \text{ anni} \leq E_{ad} < 40$ anni	0.75
$10 \text{ anni} \leq E_{ad} < 25$ anni	0.50
$E_{ad} < 10$ anni	0.25
% perdite della rete di distribuzione P_d	
$P_d \geq 45\%$	1.00
$35\% \leq P_d < 45\%$	0.80
$25\% \leq P_d < 35\%$	0.60
$15\% \leq P_d < 25\%$	0.40
$P_d < 15\%$	0.20

Nel caso l'impianto acquedottistico sia dotato di opere di captazione che presentino grado di protezione diverso, il punteggio si calcola come media ponderata dei punteggi attribuiti alle singole opere di captazione proporzionalmente alla portata prelevata dalle stesse.

Nel caso che la rete di adduzione presenti tratti realizzati in età diverse, si calcola l'età media come media ponderata dell'età di ogni singolo tratto proporzionalmente alla lunghezza dello stesso.

4. La domanda che presenta grado di priorità più elevato ha diritto di precedenza nell'assegnazione del contributo.

5. In caso di parità di grado di priorità tra due o più domande sarà data precedenza a quella del richiedente che presenta un rapporto minore tra il costo totale degli interventi previsti e il numero di utenze servite dalla rete acquedottistica comunale.

6. Si procede al soddisfacimento delle domande idonee pervenute in base alla graduatoria sopra richiamata, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

7. Nell'eventualità che una domanda sia collocata in una posizione di graduatoria tale da consentire la concessione del contributo richiesto solamente in maniera parziale, tale contributo potrà essere concesso previa accettazione da parte del beneficiario e attestazione del medesimo di provvedere con fondi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo. In alternativa il richiedente potrà dichiarare di accettare il contributo ridotto, attestando contestualmente che intende realizzare l'intervento nei limiti dell'importo concedibile e che l'intervento stesso, sia pure ridimensionato, è comunque rispondente alla finalità dell'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici. In caso di mancato accettazione si procederà con identiche modalità nei confronti del richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

Art. 7.

Erogazione del contributo

1. Il contributo pluriennale è erogato, tramite apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento, direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 9 novembre 1998.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti diversa da quella inizialmente concessa, l'erogazione delle annualità, sarà rideterminata di conseguenza.

Art. 8.

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni date dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, dalla legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002 e relativo regolamento e dalle norme regionali in materia di enti locali.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0729

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 26.

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

(Pubblicata nel Suppl. straordinario n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e in conformità ai principi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, di seguito indicati come decreto-legge n. 269/2003, nonché in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e reca ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni all'attività edilizia.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano gli articoli 32, 33 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche, l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modifiche, nonché i termini temporali e le modalità previste dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge trovano applicazione le definizioni contenute nel titolo VI, capi I, II e III, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

2. Ai fini della presente legge s'intende per:

a) «condono edilizio» o «sanatoria»: è la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi, introdotta dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003;

b) «opere abusive»: sono le opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto agli stessi, alle quali trova applicazione la sanatoria di cui alla lettera a);

c) «nuovi edifici o nuovi manufatti»: sono gli interventi di rilevanza urbanistica di cui agli articoli 62, 64 e 66 della legge regionale n. 52/1991, escluse le pertinenze;

d) «interventi non aventi rilevanza urbanistica»: sono gli interventi di rilevanza edilizia indicati nell'art. 67 della legge regionale n. 52/1991 e i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 73 della medesima legge regionale n. 52/1991;

e) «pertinenza»: è l'edificio o il manufatto di cui all'art. 817 del codice civile;

f) «volumetria» o «superficie»: sono la volumetria o la superficie come definite negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi;

g) «costruzione originaria»: è la costruzione autorizzata al momento di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

NORME IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI

Art. 3.

Opere non suscettibili di sanatoria

1. Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269/2003, non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive:

a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico;

b) realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati nel decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2000, n. 95;

c) consistenti in nuovi edifici o nuovi manufatti, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera c);

d) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera d), solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;

e) consistenti in ristrutturazioni di cui all'art. 65 della legge regionale n. 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;

f) consistenti in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile;

g) ultimate dopo il 31 marzo 2003; a tal fine si considerano ultimi gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Art. 4.

Accesso al condono edilizio

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 3, in presenza di una delle seguenti condizioni possono formare oggetto di sanatoria esclusivamente le opere abusive:

a) consistenti in pertinenze come definite dall'art. 2, comma 2, lettera e), o in ampliamenti dell'edificio o del manufatto, in entrambi i casi fino a un massimo di cento metri cubi per singola unità immobiliare, anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti; qualora l'edificio o il manufatto sia situato all'interno della zona omogenea A il precitato limite è ridotto della metà;

b) consistenti in interventi di ristrutturazione edilizia, senza modifica della sagoma e del volume esterno dell'edificio, anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel caso in cui non abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;

c) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera d), anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel caso in cui non abbiano comportato la creazione o l'aumento del numero delle unità immobiliari;

d) consistenti in manufatti o edifici a destinazione produttiva in ampliamento o a servizio di una costruzione originaria adibita ad attività produttiva nelle zone omogenee D ed E, nonché in zone classificate dallo strumento urbanistico comunale come aree nelle quali è transitoriamente consentita l'attività tipica delle zone omogenee D e per essa lo strumento

urbanistico comunale prevede la delocalizzazione con contestuale nuova destinazione d'uso dell'area, a condizione che non superino in superficie il dieci per cento della costruzione originaria stessa.

2. Possono formare altresì oggetto di sanatoria le opere abusive conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti adottati, comunque nei limiti volumetrici fissati dal decreto-legge n. 269/2003, alla data di presentazione della domanda di sanatoria, ad eccezione delle opere abusive realizzate nelle aree individuate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 3 e dopo il termine di cui alla lettera *g)* del medesimo comma 1 dell'art. 3.

Art. 5.

Domanda di sanatoria e relativa documentazione

1. La domanda di sanatoria è corredata della documentazione prevista dall'art. 32, comma 35, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, delle ulteriori denunce integrative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge n. 269/2003, nonché di:

a) documenti comprovanti l'avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del richiedente attestante tale circostanza;

b) relazione di un tecnico abilitato con la quale si asseveri, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera *a)*, l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilità dell'abuso edilizio, ai sensi della presente legge, nonché:

1) le dimensioni e lo stato delle opere interessate;

2) la destinazione d'uso e la superficie dell'edificio o del manufatto oggetto di sanatoria;

3) ove necessario, il rispetto della normativa antisismica vigente al momento dell'abuso e l'insussistenza della necessità di acquisire il certificato di cui alla lettera *c)*;

4) il calcolo degli oneri di concessione, di cui all'art. 7;

c) ove richiesta, certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

d) elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si richiede il titolo in sanatoria e allo stato di fatto precedente degli immobili oggetto degli interventi edilizi abusivi;

e) attestazioni di versamento degli oneri concessori e dell'oblazione, ivi inclusa la quota integrativa, di cui all'art. 7.

Art. 6.

Modalità procedurali per il rilascio del titolo in sanatoria

1. La domanda di sanatoria, corredata della documentazione prevista dall'art. 32, comma 35, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, nonché della documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004. La documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, è presentata al comune entro il 31 marzo 2005. Le ulteriori denunce integrative previste dall'allegato 1 del decreto-legge n. 269/2003 sono presentate entro i termini previsti dall'allegato stesso.

2. Le domande, ivi incluse quelle presentate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive), presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali sono fatti salvi gli effetti penali di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, sono istruite sulla base della disciplina introdotta dalla presente legge e possono essere ritirate, ripresentate o integrate nel rispetto dei termini di cui al comma 1.

3. La domanda di sanatoria è definita dal comune con provvedimento esplicito da rilasciarsi entro trentasei mesi dalla presentazione della stessa; il provvedimento è notificato al richiedente.

4. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e fermo restando il termine di cui al comma 3, richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.

5. La mancata presentazione dei documenti previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e dall'art. 5, entro il termine di tre mesi

dalla data della richiesta di integrazione o di chiarimento notificata dal responsabile del procedimento o il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di conguaglio dell'oblazione o degli oneri concessori, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo in sanatoria.

6. Il comune funge da sportello unico: il responsabile del procedimento acquisisce, ove richiesto dalla vigente normativa, il parere vincolante della commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 133 della legge regionale n. 52/1991, e successive modifiche, nonché gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza di altre amministrazioni, che li rilasciano nel rispetto delle particolari disposizioni di deroga di cui al comma 9.

7. Il titolo in sanatoria è rilasciato sulla base della verifica riguardante esclusivamente:

a) la completezza della documentazione presentata;

b) i contenuti della dichiarazione del tecnico abilitato;

c) la correttezza del calcolo dell'oblazione e degli oneri concessori;

d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari.

8. Il comune svolge controlli a campione in misura non inferiore al dieci per cento del numero delle domande pervenute in merito ai contenuti dell'asseverazione del tecnico abilitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*.

9. A seguito del rilascio del titolo in sanatoria, su richiesta dell'interessato, è rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), e da disposizioni regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi, degli infortuni e igienico-sanitarie.

Art. 7.

Misura dell'oblazione e degli oneri concessori

1. La misura dell'oblazione determinata dalla tabella *C* allegata al decreto-legge n. 269/2003 è incrementata del dieci per cento per le finalità previste dall'art. 32, comma 33, dello stesso decreto-legge ed è versata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente e comunque nella misura minima di cinquecento euro. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi degli articoli 94 e 95 della legge regionale n. 52/1991 gli oneri concessori sono applicati nella misura fissa di 500 euro.

3. La misura dell'anticipazione dell'oblazione e degli oneri concessori, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le relative modalità e scadenze di versamento sono stabilite secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 38, del decreto-legge n. 269/2003.

4. Per le domande di sanatoria presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alla differenza tra le quote eventualmente già versate e la misura dell'anticipazione a titolo di oblazione e per oneri concessori sono versate con le modalità e le scadenze di cui al comma 3.

Art. 8.

Sanatorie ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge n. 724/1994

1. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge n. 724/1994, e loro successive modifiche, gli interessati possono chiedere e ottenere la revoca del diniego di sanatoria, qualora motivata da erronea documentazione o da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro il 31 marzo 2005 corredata, a pena di nullità, della documentazione mancante. Entro il medesimo termine possono essere integrate, limitatamente a carenze documentali o ad atti erroneamente non prodotti, le istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge n. 724/1994, e loro successive modifiche, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità si applica l'art. 6, comma 9.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 9.

Autorizzazioni edilizie in precario

1. Il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'art. 81 della legge regionale n. 52/1991, a esclusione degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2006.

2. Le autorizzazioni edilizie in precario, di cui all'art. 81 della legge regionale n. 52/1991, ancorché scadute, a esclusione degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, possono essere prorogate dal comune in sanatoria al 31 dicembre 2006, previa formale domanda da presentarsi al comune stesso dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004.

Art. 10.

Conformità urbanistica

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 89 della legge regionale n. 52/1991 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici approvati ai sensi della vigente normativa, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

3. La conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'amministrazione regionale è accertata dal direttore del servizio della competente struttura regionale; per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e per le opere provinciali la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal responsabile del procedimento del comune o dei comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Il responsabile del procedimento provvede all'accertamento sulla base del progetto preliminare e ne dà immediata comunicazione all'amministrazione richiedente. Nel caso sia indetta la conferenza di servizi, di cui all'art. 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), o qualora sia convocata la commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/2002, l'accertamento della conformità urbanistica può venire reso in tali sedi da parte dei soggetti competenti.»

2. Il comma 12 dell'art. 89 della legge regionale n. 52/1991 è sostituito dal seguente:

«12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato, alla Regione e ai comuni per quanto di rispettiva competenza con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, non aventi rilevanza urbanistica ai sensi dell'art. 61, comma 1, elencati nell'allegato alla legge.»

Capo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

Fondo regionale per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica

1. È istituito il fondo per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica, nel quale confluiscono le somme derivanti

dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'art. 7. Le risorse del fondo vengono devolute ai comuni che ne fanno richiesta per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'art. 11 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.809, denominata «Acquisizioni derivanti da oblazioni» di nuova istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla rubrica n. 350 - servizio affari generali, amministrativi e consulenza, con riferimento al capitolo n. 1016 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al titolo III - categoria 3.5 - con la denominazione «Acquisizione di somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26».

2. Per le finalità di cui all'art. 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - servizio affari generali, amministrativi e consulenza - il capitolo n. 2070 (2.1.232.3.12.32) con la denominazione «Devoluzioni ai comuni per far fronte alle spese relative alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi nel territorio di competenza».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2004

ILLY

04R0742

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 71.

Legge finanziaria per l'anno 2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 52 del 29 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0040

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 72.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 52 del 29 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0041

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 73.

Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE CONTESTUALMENTE ALLE CONSULTAZIONI PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1.

Ambito applicativo

1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione come regolato dal titolo II della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) da ultimo modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 «Norme sui referendum previsti dallo Statuto»), che si celebri contestualmente alle consultazioni per la elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, di seguito denominate: elezioni regionali.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei titoli II e III della legge regionale n. 12/1976.

Art. 2.

Elettorato attivo

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 12/1976, partecipano al voto i cittadini dell'Unione europea secondo le modalità e i requisiti di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

Art. 3.

Notizia della votazione e seggi elettorali

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria, gli uffici elettorali di sezione e il relativo orario di apertura, è lo stesso delle elezioni regionali cui il referendum è abbinato.

Art. 4.

Scrutinio

1. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello per le elezioni regionali.

Art. 5.

Ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale) svolge le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritto all'art. 38, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 12/1976.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. In caso di svolgimento contestuale del referendum consultivo in attuazione dell'art. 133, secondo comma della Costituzione con le elezioni regionali nonché con ulteriori consultazioni a seguito di disposizioni statali, la Regione rimborsa ai comuni le quote aggiuntive di compenso dovute ai membri degli uffici elettorali di sezione nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

Art. 7.

Disapplicazioni

1. Nel caso di svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali non si applicano le seguenti disposizioni della legge regionale n. 12/1976:

- a) art. 22;
- b) art. 23, comma 1;
- c) art. 36, comma 2;
- d) art. 38, comma 1.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/1976

Art. 8.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale n. 12/1976

1. Nell'art. 38 della legge regionale n. 12/1976 come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2004, dopo le parole: «legge regionale istitutiva del nuovo comune», sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero ricompresi nel territorio oggetto di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 12/1976

1. L'art. 40 della legge regionale n. 12/1976, come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 9/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 — 1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della legge n. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in consiglio regionale e ai promotori del referendum, quest'ultimi considerati in unico complesso.

3. Ai fini dell'applicazione della legge n. 212/1956, in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

4. Alla propaganda elettorale per i referendum si applica altresì la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e

per la comunicazione politica) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

5. Si osservano le disposizioni degli articoli 50 e 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche ai referendum già indetti al momento della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Disposizione finale

1. La giunta regionale detta le disposizioni attuative che si rendono necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla presente legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.

05R0042

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 74.

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del presidente della giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 53 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Sezione I

INDIZIONE

Art. 1.

Decreto di indizione del presidente della giunta regionale

1. Le elezioni per il consiglio regionale e per il presidente della giunta regionale sono indette, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale), con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale sulla base dell'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 25/2004.

3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.

4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Sezione II

UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Art. 2.

Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) da ultimo modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 108/1968.

Sezione III

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3.

Presentazione delle liste provinciali

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale, comprensive dei candidati regionali, ai sensi dell'art. 8 comma 3, della legge regionale n. 25/2004, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno all'ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della legge regionale n. 25/2004.

3. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici nonché attraverso gli organi di informazione.

4. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), da ultimo modificata dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato.

5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale;

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.

Art. 4.

Presentazione dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale

1. Secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 25/2004, le candidature alla carica di presidente della giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste provinciali, dal delegato di cui all'art. 3, comma 6 accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25/2004.

2. Le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 5 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.

3. I delegati contestualmente alla presentazione delle candidature depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato il candidato presidente nonché il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.

4. Non è ammessa la presentazione:

1) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

2) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;

3) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Sezione IV

AMMISSIONE E RICORSI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5.

Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati;

1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1 della legge n. 55/1990, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 3, comma 4, lettera b);

2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;

3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 25/2004; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 25/2004 ed esclude le liste non conformi;

e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'art. 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 25/2004; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;

f) verifica se i candidati presidente della giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 25/2004; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di presidente della giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per liste provinciali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'art. 8, commi 6 e 7, della legge regionale n. 25/2004.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi, alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 6.

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati circoscrizionali e regionali, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:

a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'art. 4, comma 4;

b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della legge regionale n. 25/2004:

1) art. 8, comma 6;

2) art. 8, comma 7;

3) art. 10, commi 1 e 3;

4) art. 10, comma 4;

2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.

3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:

a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;

b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste provinciali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).

4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.

5. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 7.

Manifesto e schede elettorali

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, ovvero, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale:

a) effettua i sorteggi previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 25/2004 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale e delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione di ciascuna lista provinciale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 3, commi 5 e 6, appositamente convocati;

b) procede per mezzo della Regione alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della provincia che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale nonché delle liste provinciali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).

2. Le schede sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B alla presente legge.

Sezione V

SPOGLIO DEI VOTI E OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 8

Validità e invalidità del voto

1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste provinciali:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati regionali e circoscrizionali;

b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo.

3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della giunta regionale:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della giunta regionale;

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;

b) non portano la firma o il bollo prescritti;

c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 9.

Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.

Art. 10.

Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compite le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla presidenza della giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale.

4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 11.

Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:

a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale, proclamando eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2004;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 25/2004;

c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale n. 25/2004.

Art. 12.

Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali

1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti:

a) alla carica di consigliere regionale il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto;

b) alla carica di consigliere gli altri candidati alla carica di presidente della giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 25/2004.

2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 25/2004, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.

3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.

Capo II

S P E S E

Art. 13.

Spese per la procedura elettorale

1. Le spese inerenti le elezioni per il presidente della giunta regionale e per il consiglio regionale sono a carico della Regione.

2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni della Camera dei deputati.

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono anticipati dai comuni e rimborsati dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle consultazioni.

4. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione, in base al principio di leale collaborazione, avviene mediante apposita intesa.

Art. 14.

Spese per la campagna elettorale

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro diecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della circoscrizione.

2. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del trenta per cento.

3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della giunta regionale, ancorchè sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota, tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 25/2004, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali si sono presentati.

5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.

6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5; si applicano:

a) gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 65;

b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 e come attuata dall'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43):

1) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; comma 7;

2) art. 11;

3) art. 12 intendendosi sostituiti i presidenti delle rispettive camere con il Presidente del consiglio regionale;

4) art. 13;

5) art. 14;

6) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.

Capo III

NORME FINALI

Art. 15

I n t e s e

1. Fermo restando l'art. 13, comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.

Art. 16.

Modifica alla legge regionale n. 25/04

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2004 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.».

Art. 17.

R i n v i o

1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:

a) legge n. 108/1968;

b) legge n. 43/1995;

c) legge regionale n. 65/1995.

2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968.

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.

(Omissis).

05R0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 75/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di presidente della giunta regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 23 e seguenti dello statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di presidente della giunta regionale);

Visto l'art. 16 della legge regionale n. 70/2004 che demanda al regolamento l'attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di presidente della giunta regionale);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di presidente della giunta regionale).

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) «legge» la legge regionale n. 70/2004;
- b) «soggetti promotori» i soggetti politici che intendono partecipare alle elezioni primarie;
- c) «sezioni speciali» le sezioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 3.

Albi degli elettori

1. I soggetti promotori che intendono limitare l'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge, formano propri albi degli elettori (di seguito «albi»).

2. Gli albi sono circoscrizionali, regionali, o di entrambi i tipi, in base alla tipologia di elezioni primarie che i soggetti intendono promuovere.

3. L'albo viene costituito raccogliendo le adesioni degli elettori in appositi moduli, che contengono, in forma leggibile, il cognome e il nome dell'elettore, l'indirizzo e il comune di residenza, il numero della sezione elettorale in cui egli esercita ordinariamente il proprio diritto di voto e la firma dell'elettore.

4. Gli oneri per la stampa e la riproduzione dei moduli per la raccolta delle adesioni ad un albo sono a carico del soggetto promotore.

5. I soggetti che formano albi trasmettono agli uffici elettorali dei comuni e all'ufficio elettorale della Regione, per tramite dei loro rap-

presentanti nominati ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera h), una copia in formato elettronico dell'elenco degli elettori iscritti nell'albo, comprendente i dati raccolti nel modulo di adesione.

6. La trasmissione degli albi all'ufficio elettorale del comune avviene, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 della legge, almeno otto giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.

7. Gli uffici elettorali dei comuni provvedono a trasmettere ai presidenti, al momento dell'insediamento dei seggi, l'elenco relativo a ciascuna sezione speciale.

8. Dopo che le elezioni primarie si sono svolte, l'ufficio elettorale del comune provvede alla distruzione della copia degli albi in suo possesso.

Art. 4.

Presentazione delle liste e delle candidature

1. I soggetti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie forniscono all'ufficio elettorale della Regione la documentazione richiesta dagli articoli 2, 5 e 7 della legge. In particolare presentano:

- a) l'eventuale comunicazione con la quale dichiarano di voler limitare l'elettorato attivo agli elettori iscritti ad un proprio albo;
- b) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;
- c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto dalla legge, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;
- d) le dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- e) il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) della legge;
- f) le dichiarazioni relative a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettere f) e g) della legge;
- g) l'attestazione del versamento della somma di cinquemila euro, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) della legge;
- h) l'indicazione del rappresentante che il soggetto promotore nomina presso l'ufficio elettorale della Regione, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli previsti nelle lettere d) e g), sono firmati dal rappresentante legale del soggetto promotore.

3. L'ufficio elettorale della Regione procede alle operazioni di registrazione previste dall'art. 7 della legge e rilascia ricevuta ai soggetti che presentano la documentazione e la richiesta di partecipazione alle elezioni primarie.

Art. 5.

Costituzione e insediamento delle sezioni speciali

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i comuni provvedono all'individuazione delle sezioni speciali per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 della legge, e ne informano in via telematica l'ufficio elettorale della Regione.

2. I comuni che ritengono opportuno accorpere la propria sezione speciale a quella di comuni limitrofi, individuano una sede comune e ne informano la Regione.

3. La sezione è insediata il giorno stesso delle elezioni.

4. Il comune notifica la nomina a tutti i membri del seggio almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie.

5. Il comune nomina, per ogni sezione speciale, su indicazione dei soggetti promotori, due rappresentanti per ciascuna lista, che possono presenziare alle operazioni nelle sezioni speciali, prendere visione degli atti e inserire osservazioni a verbale; la nomina è comunicata senza formalità.

6. Nel caso di presentazione di più elenchi per la nomina di scrutatori aggiunti ai sensi dell'art. 9 comma 6 della legge, il presidente di sezione che intende procedere alla nomina attinge in modo equilibrato dai vari elenchi.

7. I comuni provvedono alla costituzione della sezione speciale, fornendo ad ogni sede tre cabine elettorali, un'urna per ciascun tipo di elezioni primarie previste senza distinzione tra i soggetti partecipanti, e il materiale di cancelleria necessario.

Art. 6.

Liste elettorali

1. Le liste elettorali sono aggiornate all'ultima revisione semestrale e sono comprensive degli elettori che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. Nel caso in cui sia prevista in un comune una sola sezione speciale, il comune provvede a consegnare al presidente, all'atto dell'insediamento del seggio, le liste elettorali di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali.

3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni speciali, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le sezioni elettorali ordinarie e consegnano al presidente, all'atto dell'insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni elettorali ordinarie che sono state unificate in quella determinata sezione speciale.

Art. 7.

Schede elettorali

1. La Regione predispose e stampa le schede elettorali, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge, e le consegna ai comuni in tempo utile rispetto all'insediamento delle sezioni speciali.

2. I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (allegati *A* e *B*).

3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione speciale al momento della consegna all'elettore.

Art. 8.

Operazioni elettorali

1. Lo scrutatore registra l'avvenuto esercizio del voto nell'apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell'art. 10 comma 7 lettera *b*) della legge.

2. Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di presidente della regione; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali. Per ciascun tipo di elezione primaria l'ordine di scrutinio fra le schede dei diversi promotori è determinato dall'ufficio elettorale della Regione con sorteggio e comunicato ai comuni.

3. Il segretario verbalizza, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio.

4. I presidenti di sezione comunicano telefonicamente agli uffici elettorali dei comuni i dati e i risultati dello scrutinio e provvedono a inviare immediatamente i verbali completi delle operazioni. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all'ufficio elettorale della Regione gli estratti dei verbali di tutte le sezioni tramite fax o consegna a mano.

5. Un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è inviato senza ritardo all'ufficio elettorale della Regione.

Art. 9.

Trattamento dei dati

1. L'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è resa, per i trattamenti di competenza regionale, in calce al decreto di cui all'art. 6 comma 1 della legge; è resa inoltre agli elettori tramite apposito avviso affisso nelle sedi delle sezioni speciali.

2. Le tabelle, allegati *C* e *D* al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza dei titolari Regione Toscana - giunta regionale e Regione Toscana - consiglio regionale.

3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, allegato *B*) al predetto decreto legislativo.

4. Gli elenchi degli elettori che hanno partecipato alle elezioni primarie per un determinato soggetto promotore costituiscono un dato riservato, che il presidente della sezione elettorale provvede a sigillare in busta chiusa al termine delle operazioni elettorali. Le buste sono consegnate all'ufficio elettorale del comune che, decorso il termine fissato per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.

5. I rappresentanti di lista presso le sezioni speciali possono richiedere agli elettori che hanno partecipato alle elezioni primarie del soggetto politico da cui sono stati nominati la firma di una dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati personali, ai fini esclusivi dell'attività politica e associativa che tale soggetto politico intende promuovere.

Art. 10.

Cause di nullità del voto

1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza.

2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell'elettore.

3. Ai presidenti di sezione spetta il compito di valutare se l'intenzione di voto, da parte dell'elettore, risulti chiaramente espressa. Nei casi dubbi spetta al presidente di sezione la decisione definitiva circa l'attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità.

Art. 11.

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all'art. 13, comma 2 della legge sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio elettorale della Regione e messa a disposizione in tempo utile alla decisione.

2. I ricorsi di cui all'art. 13, comma 3 della legge sono presentati al collegio regionale di garanzia elettorale a mano ovvero tramite fax il cui numero è indicato nel decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie di cui al comma 1.

3. Le decisioni dei ricorsi sono pubblicate per intero nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.

Versamento della cauzione

1. La cauzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *h*) della legge è versata, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente indicato dalla Regione in calce al decreto di indizione di cui all'art. 6, comma 1 della legge.

2. All'atto della registrazione, il soggetto proponente indica le coordinate bancarie per l'eventuale restituzione della cifra versata a seguito delle deliberazioni del collegio regionale di garanzia elettorale.

Art. 13.

Modulistica degli atti

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale della Regione approva con proprio decreto la modulistica degli atti, delle dichiarazioni e dei verbali inerenti i procedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'ufficio elettorale della Regione predispose altresì l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 14.

Sezioni elettorali per le modalità diverse di svolgimento delle elezioni primarie

1. Per ciascuna sezione elettorale di cui all'art. 14, comma 4 della legge, il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale della Regione nomina mediante sorteggio:

a) il presidente tra gli iscritti nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 53/1990;

b) tre scrutatori tra gli iscritti all'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120.

2. Su indicazione del presidente:

- a) uno degli scrutatori assume le funzioni di vicepresidente;
b) uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario.

3. La Regione nomina i soggetti di cui al comma 1 tra i residenti nei comuni in cui si svolgono le operazioni per le elezioni primarie di cui all'art. 14 della legge.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2004

MARTINI

(*Omissis*).

05R0044

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2004, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 7 dicembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23

1. Il comma 1 dell'art. 2, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare un'efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le province di Perugia e Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o l'osservatorio fauni-

stico regionale o l'Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, è da ritenersi incompatibile e dannosa per l'ecosistema e la salute pubblica.».

Art. 2.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 dopo la parola «abbandonati» aggiungere le seguenti: «nonché ungulati selvatici poligastri in allevamenti a scopo alimentare.».

Art. 3.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, purché risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentati e comunque verificabili dalle province.».

Art. 4.

Integrazione all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.».

Art. 5.

Modifiche dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agriturismo-venatorie da destinare agli interventi seguenti:

a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della delega da parte delle province;

b) il 19 per cento è destinato al fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;

c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b) e del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

1-ter. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 novembre 2004

LORENZETTI

05R0111

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 26.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 22 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37

1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, come modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 42, le parole:

«fino al 31 dicembre 2003, previ accordi di servizio dal 1° gennaio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

2. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, come modificato dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 42, le parole: «dal 1° gennaio 2004», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2006».

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 novembre 2004

LORENZETTI

05R0112

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 27.

Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 56 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in riferimento agli obiettivi e alle attività per la sicurezza alimentare previsti dal piano sanitario regionale, interviene a favore dei soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche con il coinvolgimento degli operatori delle mense ospedaliere, scolastiche ed aziendali, per incentivare la preparazione e la somministrazione di pasti dietetici senza glutine.

Art. 2.

Corsi di formazione per operatori pubblici

1. La Regione tramite le Unità sanitarie locali (USL) organizza e finanzia appositi corsi per la formazione e l'aggiornamento periodico di personale specializzato, addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e aziendali perché, garantiscano la preparazione e la conservazione in locali specifici nonché la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti di cui all'art. 1.

Art. 3.

Corsi di formazione per operatori privati

1. I corsi di formazione di cui all'art. 2 sono rivolti anche ad operatori privati della ristorazione che si impegnino a somministrare pasti con alimenti privi di glutine ai soggetti affetti dalle sindromi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Finanziamenti agli operatori

1. La giunta regionale concede agli operatori della ristorazione, pubblici e privati, contributi per:

a) l'acquisto di appositi utensili e attrezzature di cucina;

b) la realizzazione di opere di ristrutturazione semplice dei locali di cucina allo scopo di evitare la contaminazione dal glutine.

Art. 5.

Procedura per il finanziamento

1. Le strutture pubbliche e gli operatori privati della ristorazione che intendano somministrare pasti senza glutine ai soggetti di cui all'art. 1 dovranno presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, specifica istanza di ammissione rivolta alla giunta regionale per la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 3 e per l'ottenimento di un contributo sulle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4.

2. La specializzazione degli operatori della ristorazione nelle strutture pubbliche, titolari delle strutture e/o dipendenti, sarà attestata mediante certificato di partecipazione ai corsi di formazione rilasciato dalla competente U.S.L. di riferimento.

3. La giunta regionale, con le modalità stabilite da norme regolamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, eroga contributi a fondo perduto fino ad un massimo del sessanta per cento delle spese sostenute e debitamente documentate da fatture aventi data non antecedente trenta giorni quella di istanza di ammissione presentata alla Giunta. Le stesse dovranno essere quietanzate e saldate a mezzo bonifico bancario.

4. I responsabili e/o titolari dei locali di ristorazione dovranno comunicare alla stessa U.S.L. di riferimento eventuali cambiamenti del personale specializzato addetto alla preparazione dei pasti di cui al comma 1 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalle modifiche stesse, pena, la perdita, dei requisiti e la restituzione dei contributi ottenuti.

Art. 6.

Elenco regionale

1. La giunta regionale istituisce l'elenco delle mense collettive pubbliche e private e degli esercizi pubblici che hanno aderito all'iniziativa e ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale, inserendo nuovi aderenti e depennando gli esercenti che hanno perso i requisiti indispensabili alla permanenza nell'elenco.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicizzato a cura dell'agenzia di promozione turistica e dei sistemi turistici locali anche nell'ambito di progetti di promozione del turismo sociale.

Art. 7.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo delle strutture e delle mense collettive e dei pubblici esercizi interessati è effettuato dalla competente struttura della U.S.L. che potrà avvalersi della collaborazione di personale medico specializzato designato dalla sezione regionale della associazione Italiana Celiachia (AIC).

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 20.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 12.1.010 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Prevenzione sui luoghi del lavoro, qualità dell'ambiente e degli alimenti» (cap. 2177).

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 11 si fa fronte a partire dall'esercizio 2005 con le risorse stanziata dalla legge finanziaria regionale con imputazione alla unità previsionale di base 12.2.005 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione «Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche; sicurezza alimentare; lotta al randagismo» (cap. 7305).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

4. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento dei commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 novembre 2004

LORENZETTI

05R0113

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 28.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 56 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

3. Il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

Art. 2.

Accordi di programma

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono individuate le priorità previste all'art. 3 e le modalità della loro attuazione.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;

c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;

e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge n. 328/2000 e per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 dicembre 2004

LORENZETTI

05R0114

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 29.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 56 del 29 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0115

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 8.

Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le procedure per lo svolgimento del referendum popolare, previsto dal terzo comma dell'art. 123 della Costituzione, per l'approvazione delle leggi regionali concernenti lo statuto regionale e le relative modifiche, di seguito denominate leggi statutarie.

Art. 2.

Adempimenti successivi all'approvazione delle leggi statutarie

1. A seguito della seconda approvazione di un identico testo di legge statutaria, da parte del consiglio regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 123 della Costituzione, il presidente del consiglio regionale trasmette il testo stesso, entro cinque giorni, al presidente della giunta regionale e al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

2. Il testo della legge statutaria, privo della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, viene pubblicato immediatamente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, con l'indicazione della data di approvazione finale da parte del Consiglio regionale e con l'avvertenza che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono fare richiesta di procedere al referendum a norma della presente legge.

Art. 3.

Promulgazione in caso di scadenza dei termini

1. Qualora, entro i termini stabiliti dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale né sia stata avanzata richiesta di referendum, il presidente della giunta regionale provvede alla promulgazione della legge statutaria con la formula seguente:

«Il Consiglio regionale ha approvato;

il Governo della Repubblica non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio;

il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge statutaria).

La presente legge statutaria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.»

Art. 4.

Effetti dell'impugnazione della legge statutaria dinanzi alla Corte costituzionale

1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge statutaria, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale.

2. Il presidente della giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del Governo, e della conseguente preclusione di attività ed operazioni referendarie ai sensi del comma 1, mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio e comunicazione ai delegati di cui agli articoli 7 e 8.

3. In caso di rigetto, da parte della Corte costituzionale, del ricorso promosso dal Governo, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, si intende sospeso dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo, e riprende a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano validità.

4. In caso di dichiarazione di illegittimità della legge statutaria da parte della Corte costituzionale, il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte, approva a maggioranza assoluta e con un'unica deliberazione gli adeguamenti consequenziali al testo della legge stessa, consistenti nell'abrogazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali ovvero in modifiche tese esclusivamente a conformarsi alla sentenza nonché nel mero coordinamento formale del testo. Il termine previsto dall'art. 2, comma 2, si intende interrotto dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della legge statutaria adeguata. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima dell'interruzione del termine perdono ogni validità.

Art. 5.

Richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum contiene la citazione della deliberazione consiliare di approvazione della legge statutaria, con l'indicazione della data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale, della data e del numero del *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio nel quale la legge stessa è stata pubblicata, nonché il quesito da sottoporre al referendum.

2. Il quesito di cui al comma 1, è così formulato:

«Siete favorevoli al testo della legge statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio numero ... del ...?».

3. La richiesta di referendum, sottoscritta dai richiedenti secondo le disposizioni degli articoli 7 e 8, è depositata presso la segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 4.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. Il segretario generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.

Art. 7.

Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali

1. Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dai consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta, contestualmente, che essi sono consiglieri in carica.

2. La richiesta è corredata della designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, i quali provvedono a depositare la richiesta stessa presso la segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

3. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto a cura del segretario generale del Consiglio regionale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio presso il Consiglio regionale da parte dei delegati.

4. Il verbale è redatto in doppio esemplare, con la sottoscrizione dei delegati e del segretario generale del Consiglio regionale. Un esemplare è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

5. Il verbale di cui al comma 4, è immediatamente trasmesso al presidente del Consiglio regionale e al presidente della giunta regionale, unitamente alla richiesta di *referendum* sottoscritta dai consiglieri regionali. Della richiesta di *referendum* è dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio riportando le indicazioni di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 8.

Richiesta di referendum da parte degli elettori

1. Al fine della richiesta di *referendum* da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, i promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, depositano apposita comunicazione scritta presso la segreteria generale del Consiglio regionale, corredata della designazione di tre delegati dei quali viene indicato il domicilio.

2. Del deposito della comunicazione dell'iniziativa si dà atto mediante processo verbale, redatto a cura del segretario generale del Consiglio regionale, di cui viene rilasciata copia ai promotori.

3. Dell'iniziativa è data immediata notizia al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della giunta regionale ed è dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio riportando le indicazioni di cui all'art. 5, comma 1.

4. Per la raccolta delle firme degli elettori sono utilizzati fogli, predisposti dai promotori, di dimensione uguale a quella della carta bollata, contenenti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la richiesta di *referendum*, con le indicazioni di cui all'art. 5, comma 1. Tali fogli sono vidimati in ogni facciata presso le segreterie comunali con l'apposizione del bollo dell'ufficio, la data e la firma del funzionario preposto.

5. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore nonché il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

6. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, ovvero dai consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità al Presidente del consiglio regionale. L'autenticazione indica la data in cui avviene e può essere anche collettiva, per ogni facciata, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, anche del numero complessivo di firme contenute in ciascuna facciata. Il pubblico ufficiale che autentica le firme da atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.

7. Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato con riferimento al numero totale degli elettori della Regione accertato semestralmente dal segretario generale del Consiglio regionale, sulla base delle comunicazioni effettuate dai comuni entro dieci giorni dalla conclusione delle revisioni semestrali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

8. La richiesta di *referendum* avviene con il deposito presso la segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, di tutti i fogli contenenti le firme con allegati i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della Regione.

9. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

Art. 9.

Verifica della regolarità della richiesta di referendum

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di *referendum*, il segretario generale del Consiglio regionale effettua la verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione nonché della validità della documentazione allegata.

2. Il segretario generale del Consiglio regionale redige apposito verbale attestante il risultato della verifica effettuata e delle relative conseguenze. Il verbale è trasmesso ai delegati per il *referendum*, al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 10.

Promulgazione della legge statutaria o indizione del referendum

1. Se il segretario generale del Consiglio regionale dichiara l'irregolarità delle richieste di *referendum* e sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2, comma 2, la legge statutaria è promulgata dal Presidente della giunta regionale con la seguente formula:

«Il Consiglio regionale ha approvato;

la richiesta di *referendum* presentata in data è stata dichiarata irregolare dal segretario generale del Consiglio regionale con atto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio in data;

sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio;

il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge statutaria).

La presente legge statutaria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio».

2. Se il segretario generale del Consiglio regionale dichiara la regolarità di una o più richieste di *referendum*, il presidente della giunta regionale, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, ovvero, qualora tale termine sia già scaduto, entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9, comma 2, provvede, con proprio decreto, ad indire il *referendum*, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centovesimo giorno successivo all'emanazione del decreto stesso.

3. Il decreto di indizione di cui al comma 2, nel quale è riportato il quesito sottoposto al *referendum*, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio entro dieci giorni dall'emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, al presidente della Corte di appello di Roma, ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali e ai sindaci dei comuni della Regione.

4. I sindaci dei comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del *referendum* mediante manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando il quesito sottoposto a *referendum*.

Art. 11.

Costituzione dell'ufficio centrale regionale, degli uffici provinciali e dell'ufficio elettorale di sezione per il referendum

1. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello per la votazione presso la Corte di appello di Roma e presso i tribunali nella cui circoscrizione sono compresi i capoluoghi di provincia sono costituiti, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di *referendum*, rispettivamente, l'ufficio centrale regionale e gli uffici provinciali per il *referendum*.

2. L'ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

4. In ciascuna sezione elettorale è costituito, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di *referendum*, un ufficio elettorale di sezione per il *referendum* ai cui componenti spettano i compensi previsti dalla normativa statale.

Art. 12.

Operazioni di voto e di scrutinio

1. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione. In esse è riprodotto, letteralmente a caratteri leggibili, il quesito sottoposto a *referendum* al quale seguono, ben evidenti, le due risposte proposte all'elettore: «Sì» - «No».

2. La votazione è effettuata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Le operazioni di voto sono espletate nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 22. Nel caso in cui il *referendum* si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da leggi statali, le giornate di votazione e l'orario di apertura dei seggi per il *referendum* sono quelli previsti per le consultazioni stesse.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

5. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti e proseguono ininterrottamente fino alla conclusione dello scrutinio stesso. Nel caso in cui il *referendum* si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni. Nel caso di più *referendum* regionali, l'ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio secondo l'ordine stabilito dal decreto di indizione.

6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'Ufficio centrale regionale possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante dei sottoscrittori della richiesta di *referendum* indicato dai delegati per il *referendum* di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1;

b) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale designato dal responsabile, rispettivamente, provinciale o regionale del partito, che tale risultati per attestazione del relativo presidente o segretario nazionale, ovvero dal presidente del gruppo consiliare.

Art. 13.

*Operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale regionale
Proclamazione del risultato del referendum*

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal *referendum* nella provincia. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il tribunale e l'altro è inviato all'ufficio centrale regionale unitamente alla documentazione trasmessa dagli uffici elettorali di sezione.

2. L'ufficio centrale regionale, entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale degli uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari all'approvazione della legge statutaria e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno è depositato presso la Corte di appello di Roma, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli uffici provinciali, e gli altri due sono inviati, rispettivamente, al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio centrale regionale decide quest'ultimo, in pubblica adunanza, prima di procedere alle operazioni di cui al comma 2.

Art. 14.

Promulgazione della legge statutaria. Pubblicazione del risultato favorevole all'approvazione della legge statutaria

1. Nel caso in cui i voti favorevoli all'approvazione della legge statutaria costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il presidente della giunta regionale, sulla base del verbale inviategli dall'Ufficio centrale regionale, promulga la legge statutaria con la seguente formula:

«Il Consiglio regionale ha approvato;

il *referendum* svoltosi in data ha dato esito favorevole;

il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge statutaria).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio».

2. Nel caso in cui i voti non favorevoli all'approvazione della legge statutaria costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi favorevoli all'approvazione stessa, il presidente della giunta regionale, sulla base del verbale inviategli dall'ufficio centrale regionale, dispone la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 15.

Numerazione delle leggi statutarie

1. Le leggi statutarie prendono una numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali.

Art. 16.

Rinvio alla normativa in materia di elezione del consiglio regionale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nella normativa vigente per le elezioni del Consiglio regionale.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo denominato «Spese per lo svolgimento del *referendum* popolare per l'approvazione dello statuto regionale - art. 123, terzo comma, della Costituzione» iscritto nell'ambito dell'UPB R15 del bilancio regionale 2004.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2004

STORACE

05R0167

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 9.

Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Emergenza sanitaria

1. L'emergenza sanitaria costituisce una funzione propria della Regione il cui esercizio è affidato al servizio sanitario regionale.

2. Il sistema di emergenza sanitaria gestisce la fase di allarme e di risposta extraospedaliera, nonché la fase di risposta ospedaliera.

3. La presente legge disciplina l'organizzazione, il coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera all'emergenza sanitaria.

Art. 2.

Istituzione dell'Azienda regionale per l'Emergenza sanitaria ARES 118

1. È istituita l'Azienda regionale per l'Emergenza sanitaria, di seguito denominata ARES 118, con sede in Roma.

Art. 3.

Natura giuridica

1. L'ARES 118 è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 4.

Competenze

1. L'ARES 118 espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento.

2. L'ARES 118 provvede, inoltre, al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze l'ARES 118:

a) si raccorda con le aziende sanitarie e con tutti gli altri enti ed organismi pubblici e privati accreditati che operano nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'integrazione delle rispettive attività e di assicurare la continuità assistenziale in emergenza, disponendo in tempo reale di informazioni relative alla disponibilità della struttura più idonea al trattamento;

b) cura la gestione ed il coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario dell'ARES 118 operante sui mezzi addetti all'elisoccorso;

c) esprime parere preventivo sull'accredito degli organismi a scopo non lucrativo iscritti nell'elenco regionale previsto dall'art. 2, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che svolgono attività nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria, cura il rapporto con gli organismi stessi ed esercita la vigilanza sulle relative attività;

d) attiva procedure per l'eventuale utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti dagli organismi di cui alla lettera c) e dagli altri enti ed organismi pubblici e privati, ivi compresa l'Associazione italiana della Croce rossa, accreditati ai sensi della normativa vigente;

e) opera, se necessario, in raccordo funzionale con le altre regioni e, nei casi di maxiemergenza, anche d'intesa con le amministrazioni centrali competenti in materia di protezione civile.

4. L'ARES 118 svolge attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione in materia di programmazione e organizzazione del sistema sanitario extraospedaliero e, in particolare, relativamente a:

a) elaborazione dei dati in merito alla qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie nel settore dell'emergenza;

b) progettazione, promozione e sviluppo di attività organizzative gestionali innovative per l'efficienza, l'efficacia e il miglioramento qualitativo del servizio di emergenza.

5. L'ARES 118, ai sensi della legge regionale 1° settembre 1999, n. 16, assicura all'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP) i flussi informativi sulle attività di propria competenza con le modalità definite d'intesa con la stessa ASP e può avvalersi di quest'ultima anche per la definizione di specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da parte degli utenti. Può avvalersi altresì dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modifiche e 6 agosto 1999, n. 11, nonché, mediante apposite convenzioni degli altri enti, istituzioni ed organismi aventi finalità di studio, formazione e ricerca nell'ambito del sistema sanitario.

6. L'ARES 118 svolge la propria attività in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri indicati dal piano sanitario regionale e nel rispetto degli altri atti regionali di indirizzo e coordinamento e di direttiva.

7. L'attività di integrazione con i medici di base di cui al comma 2, è realizzata dall'ARES 118 assicurando nell'ambito dei loro compiti:

a) la continuità assistenziale del sistema di allerta;

b) l'intervento tempestivo.

Art. 5.

Sistema informativo dell'emergenza

1. Il sistema informativo dell'emergenza è composto dal complesso dei flussi informativi tra l'ARES 118, l'ASP e le strutture sanitarie e non sanitarie.

2. Il sistema di cui al comma 1, è supportato da un sistema informatico e radiotelecomunicativo integrato e viene organizzato e gestito in conformità agli indirizzi determinati dalla giunta regionale.

Art. 6.

Sistema di allarme sanitario

1. Il sistema di allarme sanitario è articolato su cinque centrali operative provinciali, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e una centrale operativa regionale.

Art. 7.

Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali dell'ARES 118:

a) il direttore generale;

b) il collegio sindacale.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ARES 118 è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima e di cui è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione, senza necessità di valutazioni comparative, tra coloro che non si trovano nelle situazioni di incompatibilità e non versano nelle

condizioni ostantive previste dall'art. 3, commi 9 ed 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, e che sono in possesso degli specifici requisiti indicati dal citato avviso e comunque di:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, e in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.

3. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore generale deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria attivato dalla Regione.

4. All'atto della nomina del direttore generale la giunta regionale, sulla base delle previsioni del piano sanitario regionale, definisce ed assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia del direttore stesso.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARES 118 ed è responsabile dell'efficienza e dell'economicità della gestione complessiva nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, il direttore generale provvede:

a) alla nomina del collegio sindacale ed alla sua prima convocazione;

b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;

c) al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture complesse ed agli eventuali dipartimenti;

d) all'adozione dell'atto aziendale;

e) all'adozione degli atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'ARES 118 ed all'assegnazione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie;

f) all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di esercizio;

g) alla verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

h) alla verifica della qualità dei servizi;

i) all'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dall'atto aziendale.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

7. Al rapporto di lavoro del direttore generale, ivi comprese le cause di cessazione dall'incarico e risoluzione del contratto, le sostituzioni in caso di vacanza, assenza e impedimento, si applica la normativa vigente per i direttori generali delle altre aziende sanitarie.

Art. 9.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da cinque membri designati:

a) due dalla giunta regionale;

b) uno dal Ministro dell'economia e finanza;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche.

2. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 34/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone inca-

ricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componenti dei collegi sindacali e non versino nelle condizioni ostantive previste dall'art. 8 del citato decreto legislativo. Non possono, altresì, fare parte del collegio sindacale coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi e, in particolare:

a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini sino al secondo grado del direttore generale;

b) i dipendenti dell'ARES 118 e gli operatori legati da contratto con la stessa;

c) i titolari ed i gestori di istituzioni sanitarie ubicate nel territorio regionale.

3. Il collegio sindacale, nel corso della prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente.

4. Il collegio sindacale vigila sull'attività dell'ARES 118 e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l'amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall'atto aziendale.

5. Il collegio sindacale riferisce almeno trimestralmente alla giunta regionale sui risultati della propria attività e denuncia immediatamente alla stessa gravi irregolarità nella gestione o situazioni di disavanzo.

6. I componenti del collegio sindacale possono procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo i cui risultati devono essere comunque sottoposti all'organo collegiale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

7. Il collegio sindacale dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

8. I singoli componenti del collegio sindacale cessano dall'incarico per decorrenza dei termini, per dimissioni e per decadenza, dichiarata dal direttore generale, a causa del sopravvenire di alcuna delle condizioni ostantive o delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ovvero della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute del collegio o dell'assenza, ancorché giustificata, protratta per oltre sei mesi.

9. Nei casi di cui al comma 8, il direttore generale procede alla sostituzione del componente del collegio sindacale cessato dall'incarico, previa acquisizione della designazione da parte dell'organo competente. Qualora si verifichi la mancanza di due o più componenti, il direttore generale procede all'avvio delle procedure previste per la ricostituzione dell'intero collegio.

10. Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.

Art. 10.

Direttore sanitario e direttore amministrativo

1. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità e non versino nelle condizioni ostantive di cui all'art. 3, commi 9 ed 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, e che siano in possesso, rispettivamente, dei requisiti indicati ai commi 2 e 3.

2. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) età inferiore a sessantacinque anni;

c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche o economiche;

b) età inferiore a sessantacinque anni;

c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica o di organizzazione e gestione sanitaria, o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in materia di requisiti per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale o di altro corso di formazione appositamente programmato, organizzato ed attivato dalla Regione.

5. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, ed in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.

6. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria. In particolare, concorrono, mediante la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Essi, inoltre, assumono diretta responsabilità delle funzioni che sono attribuite alla loro competenza dalla legislazione vigente in materia e dall'atto aziendale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera i).

7. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma. Cessano, altresì, dall'incarico per altre cause previste dal contratto o dall'atto aziendale e quando il direttore generale ne dichiara la decadenza per:

a) sopravvenute incompatibilità o cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 3, commi 9 ed 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche;

b) in caso di assenza o impedimento protratti, senza interruzione per oltre sei mesi;

c) accertamento di:

1) gravi violazioni di legge o di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle rispettive funzioni;

2) gravi violazioni delle direttive impartite dal direttore generale;

3) comportamenti che hanno determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti.

8. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario le relative funzioni sono esercitate dai dirigenti preventivamente designati dal direttore generale, in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario si protragga oltre il termine di cui al comma 7, lettera b), il direttore generale provvede tempestivamente alla nomina del nuovo direttore.

Art. 11.

Consiglio dei sanitari

1. Presso l'ARES 118 è istituito il consiglio dei sanitari, quale organismo elettivo che fornisce consulenze al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché per le attività di assistenza sanitaria.

2. I pareri del consiglio dei sanitari sono obbligatori ma non vincolanti. Il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere s'intende favorevole.

3. Il consiglio dei sanitari è costituito con provvedimento del direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da un numero di medici tale da rappresentare la maggioranza del consiglio, da altri operatori sanitari laureati, da personale infermieristico e tecnico-sanitario.

4. L'atto aziendale determina la composizione del consiglio dei sanitari e le procedure per l'elezione dei singoli componenti, nonché gli atti da sottoporre al parere del consiglio stesso e le modalità del suo funzionamento.

Art. 12.

Atto aziendale

1. L'atto aziendale è l'atto di diritto privato che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARES 118, in conformità alle disposizioni della presente legge ed agli specifici criteri stabiliti dalla giunta regionale nonché nel rispetto del principio di distinzione tra attività di programmazione, indirizzo e controllo, di competenza degli organi istituzionali ed attività di gestione, di competenza dei dirigenti.

2. L'atto aziendale, in particolare, determina:

a) la sede legale e gli elementi identificativi dell'azienda sanitaria;

b) la missione particolare che l'ARES 118 assume nell'ambito del Servizio sanitario regionale;

c) le funzioni del direttore generale e del collegio sindacale;

d) la composizione e l'elezione del consiglio dei sanitari, gli atti da sottoporre al parere dello stesso e le modalità del suo funzionamento;

e) l'organizzazione interna articolata in strutture semplici e complesse ed in eventuali dipartimenti, la localizzazione delle centrali operative a livello regionale e provinciale e delle postazioni dei mezzi di soccorso nonché le modalità di collegamento tra i diversi servizi del sistema di emergenza sanitaria;

f) la costituzione del dipartimento dell'assistenza o, in sua assenza, la formalizzazione dei servizi infermieristici e delle altre professioni sanitarie presenti nell'azienda stessa;

g) la dotazione organica e le risorse strumentali, ivi comprese le strutture tecnologiche e informatiche e i mezzi di soccorso;

h) le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti;

i) le funzioni attribuite al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed agli altri dirigenti e le modalità per il conferimento di eventuali deleghe, individuando, altresì, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda sanitaria verso l'esterno;

l) il sistema dei controlli interni;

m) le procedure e l'oggetto delle consultazioni delle organizzazioni sindacali;

n) le modalità con cui l'azienda sanitaria appalta o contraatta direttamente la fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia, secondo le norme di diritto privato;

o) le modalità di rapporto e di collaborazione dell'ARES 118 con le altre aziende sanitarie nonché con gli enti ed organismi di cui all'art. 4, comma 3;

p) le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli utenti, anche ai fini della corretta fruizione del sistema.

3. L'atto aziendale è redatto dal direttore generale ed è adottato con provvedimento del direttore stesso, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

4. L'atto aziendale è trasmesso, alla Regione per la verifica di conformità alle disposizioni della presente legge ed ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

5. La giunta regionale, qualora rilevi la mancanza di conformità di cui al comma 3, rinvia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, l'atto aziendale al direttore generale per i necessari adeguamenti, che devono essere comunicati alla Regione. Decorso tale termine ovvero, in caso di rinvio, a seguito della comunicazione alla Regione dei relativi adeguamenti, l'atto aziendale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. L'atto aziendale può essere modificato dal direttore generale con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 13.

Organizzazione e personale

1. L'organizzazione dell'ARES 118 è determinata dall'atto aziendale ai sensi dell'art. 12.

2. Dall'ARES 118 dipende tutto il personale utilizzato nei diversi momenti della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie. In particolare, dipende dall'ARES 118 il personale

adetto alle centrali operative provinciali e alle postazioni dei mezzi di soccorso nonché quello impegnato alla conduzione dei mezzi di soccorso.

3. Al personale dell'ARES 118 si applica la normativa legislativa e contrattuale vigente per il personale del Servizio sanitario regionale.

4. L'ARES 118 assicura la formazione e l'aggiornamento continuo e permanente del personale dipendente e, *previe specifiche intese*, di quello non dipendente che opera in regime di accreditamento. La formazione e l'aggiornamento sono finalizzati a promuovere la qualificazione uniforme e mirata alle attività di emergenza, la valorizzazione delle competenze tecniche delle singole professionalità nonché la capacità di operare in modo integrato e interdisciplinare.

Art. 14.

Finanziamento. Gestione contabile e patrimoniale

1. Al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale dell'ARES 118 si estendono le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le altre aziende sanitarie.

2. La giunta regionale, tenendo conto della peculiarità dell'ARES 118, determina con apposita deliberazione i criteri per il relativo finanziamento.

3. L'ARES 118 dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) assegnazione annuale determinata dalla giunta regionale;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla giunta regionale;
- c) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati;
- d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

Art. 15.

Indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo regionale

1. La Regione esercita nei confronti dell'ARES 118 le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente per le altre aziende sanitarie, ivi comprese la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal direttore generale trascorsi diciotto mesi dalla nomina e ogni altra valutazione dell'attività del direttore stesso.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 49

1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 49 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private), è abrogato.

2. Agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 49/1989 le parole «unità sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118».

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge:

a) il Consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del direttore generale dell'ARES 118. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio regionale;

b) il direttore generale dell'ARES 118 nomina il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 9, entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento; nelle more della costituzione della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, il componente del collegio sindacale indicato all'art. 9, comma 1, lettera d), è designato dalla conferenza permanente Regione - autonomie locali, istituita ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), e successive modifiche.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della situazione risultante a tale data, con deliberazione della giunta regionale sono trasferiti all'ARES 118:

a) i beni immobili che costituiscono la sede della centrale operativa regionale di Roma per il coordinamento del sistema di emergenza sanitaria, gestita dall'azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini;

b) i beni mobili ed, in particolare, i mezzi di soccorso, le attrezzature tecnologiche ed informatiche utilizzati dalla centrale operativa regionale di Roma, di cui alla lettera a), e dalle centrali operative provinciali di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti del sistema di emergenza sanitaria, gestite, rispettivamente, dall'azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini e dalle aziende unità sanitarie locali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti;

c) il personale addetto alle centrali operative di cui alle lettere a) e b) nonché alle postazioni dei mezzi di soccorso ed alla conduzione dei mezzi stessi.

3. Ai fini di cui al comma 2, i direttori generali delle aziende sanitarie che gestiscono i beni ed il personale indicati nel medesimo comma, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione gli elenchi dei beni e del personale nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ARES 118 e adottano i conseguenti atti di adeguamento dell'organizzazione dei servizi, del patrimonio e delle dotazioni organiche delle rispettive aziende sanitarie.

4. Il personale di cui al comma 2, lettera c), può esercitare, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'atto aziendale contenente la determinazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera g), il diritto di opzione ad essere reinserito nel ruolo del personale dell'azienda sanitaria di provenienza, nei limiti e con le modalità stabiliti, nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento dalla giunta regionale, la quale individua anche eventuali forme di incentivazione per favorire il trasferimento di personale da altre aziende sanitarie all'ARES 118. Il personale che, per motivi di salute o di età, non risulti idoneo, sulla base di certificazione medico-specialistica del servizio sanitario regionale, ad operare sui mezzi di soccorso può esercitare il diritto ad essere reinserito nell'azienda di provenienza, anche in deroga al termine fissato per l'opzione, ovvero ad usufruire della mobilità interaziendale.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per il primo avvio della presente legge è prevista la spesa di euro 1 milione per l'esercizio finanziario 2004 gravante sugli stanziamenti UPB H11, in aggiunta alle quote che risultano assegnate per le centrali operative e le attività di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2004

STORACE

05R0168

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 10.

Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tipi di interventi e destinatari

1. Per l'anno 2004, al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale, la Regione eroga contributi straordinari in conto capitale e mutui a tasso agevolato ai soci di cooperative edilizie prenotatari o promittenti acquirenti o locatari della prima casa d'abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. L'intervento di cui al comma 1, è rivolto a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto della prima casa d'abitazione già acquisito.

Art. 2.

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, definisce con propria deliberazione criteri e modalità dell'intervento, individuando le ipotesi per le quali sia effettivamente comprovata la situazione d'insolvenza dei soggetti realizzatori, tenendo conto che l'importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare la somma di € 10.000,00 per ogni singolo beneficiario e che l'importo del mutuo non può, in ogni caso, superare la somma di € 50.000,00.

Art. 3.

Norma Finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sugli stanziamenti dell'UPB E62 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2004

STORACE

05R0169

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 42.

Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 1 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Integrazioni all'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*). — 1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

«4-bis In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina».

2. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (*Collegamento tra liste provinciali e candidature alla presidenza della giunta regionale - Dichiarazione di appartenamento*). — 1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato presidente della giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato presidente della giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza».

3. Dopo l'art. 1-ter della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-quater (*Elezione e candidatura del presidente della giunta regionale*). — 1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. Non può essere candidato Presidente della giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Le candidature a Presidente della giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.

5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 9, comma 8, n. 2) della legge n. 108/68.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3) della legge n. 108/68; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'art. 9, comma 8, n. 5, della legge n. 108/68 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Le candidature a Presidente della giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 2, della legge n. 108/68 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge n. 108/68.

8. Ai candidati alla carica di Presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 108/68, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.».

4. Dopo l'art. 1-*quater* della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*quinq*ues (Integrazioni all'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Un seggio è assegnato al Presidente della giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

«5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della giunta;».

2. Dopo l'art. 3-*bis* della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-*ter* (Modifiche all'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-*bis* e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4-*bis*;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'art. 9, comma 8, lettera d);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, comma 8;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 8, n. 5)».

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione.».

3. Dopo l'art. 3-*ter* della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-*quater* (Integrazione alla legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. Dopo l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (Scheda elettorale). — 1. La votazione per l'elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate.».

4. Dopo l'art. 3-*quater* della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-*quinq*ues (Sostituzione dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. L'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione). — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10-*bis*, comma 3;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10-*bis*, comma 2;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per il mezzo della Presidenza della giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente al Presidente della giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi.».

5. Dopo l'art. 3-*quinq*ues della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-*s*exies (Sostituzione dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. L'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale). — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune ove ha sede la sezione. Il presidente del tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 14.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

4. L'ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b);

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale di cui al comma 4, lettera e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

f) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

g) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della giunta regionale.

8. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di presentazione delle liste medesime;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della giunta regionale.

6. Dopo l'art. 3-*sexies* della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-*septies* (Integrazione alla legge 17 febbraio 1968, n. 108).

— 1. Dopo l'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis* (Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza). — 1. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'art. 2, comma 1-*bis*.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al consiglio; a tal fine, l'ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione

per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della giunta regionale.

7. Dopo l'art. 3-septies della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 3-octies (Integrazione alla legge 17 febbraio 1968, n. 108). — 1. Dopo l'art. 15-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

«Art. 15-ter (Proclamazione degli eletti). — 1. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama Presidente della giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della giunta eletto; a tal fine, l'ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della giunta regionale.».

Art. 3.

Sostituzione degli articoli 16 e 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108

1. L'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Surrogazioni). — 1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione dei seggi fatta dall'ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 15-bis.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito ai sensi dell'art. 15-ter, lo stesso è attribuito al primo dei non eletti della lista o coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della giunta eletto.».

2. L'art. 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis (Supplenze). — 1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'art. 16.».

Art. 4.

Modelli delle schede

1. Le schede sono fornite a cura della Presidenza della giunta regionale, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto e della legge elettorale regionale, per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale della Regione Abruzzo si applicano le disposizioni della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, di cui agli articoli 1, 2 e 3, commi 2, 6, 7, 8 e 9, così come integrate dalla presente legge.

2. Alle elezioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, limitatamente agli articoli 5, 6, 7 e 8, per quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 l'espressione «ad eccezione del capolista nella lista regionale» è riferita al candidato alla carica di Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

(Omissis).

05R0086

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 29.

Istituzione della settimana regionale della sana e corretta alimentazione.

(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Settimana regionale della sana e corretta alimentazione

1. La Regione Calabria istituisce la «Settimana della sana e corretta alimentazione», da celebrarsi ogni anno nel mese di febbraio, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione al consumo di cibi salutari, prodotti in modo tradizionale, su tutto il territorio calabrese, nel rispetto della filosofia d'attenzione e benessere dei propri consumatori e delle linee guida del Ministero delle politiche agricole.

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della «Settimana della sana e corretta alimentazione» la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della valorizzazione e divulgazione dei cibi sani nella società calabrese.

2. Il programma delle iniziative è proposto dalla commissione consiliare competente e curato dall'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria sentita la «Commissione regionale alimenti e nutrizione» dell'assessorato alla sanità. In fase d'organizzazione saranno coinvolte le amministrazioni locali e le associazioni regionali competenti in materia, nonché esperti del settore.

3. Ai fini del coinvolgimento delle scuole calabresi, di ogni ordine e grado, sarà stipulato un protocollo d'intesa tra l'assessorato all'agricoltura e la direzione regionale della pubblica istruzione.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge determinati per l'esercizio finanziario 2004 in € 100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio anno 2004 inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» (capitolo n. 7001101) il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 novembre 2004

CHIARAVALLOTI

04R0748

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 30.

Disposizioni inerenti il II provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

(Omissis).

04R0749

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 31.

Il provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della Sanità anno 2003 (Art. 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8).

(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

(Omissis).

04R0750

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, recante: «Piano regionale per la salute 2004/2006».

(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al secondo comma del punto 4.2 - Salute mentale del capitolo Obiettivi salute, dopo le parole: «...tale esperienza», le parole: «auspicando il mantenimento e lo sviluppo» ...fino alle parole «...tuttora esistenti.» sono sostituite dalle seguenti parole: «mantenendo e sviluppando, all'atto della pianificazione aziendale, le strutture territoriali dedicate tuttora esistenti».

2. Dopo la tabella 3 - Funzioni di ospedale di comunità, del capitolo Ospedale di comunità o Ospedale di distretto dell'obiettivo 2 - Assistenza distrettuale, all'ultimo comma, dopo le parole: «di competenza». Sono aggiunte le seguenti parole: «L'Ospedale di Palmi assume le funzioni di Ospedale di base».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 dicembre 2004

CHIARAVALLOTI

05R0013

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 33.

Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne.

(Pubblicato nel *Suppl. straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Calabria opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.

2. A tal fine promuove:

a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della terra d'origine;

b) interventi finalizzati allo sviluppo, delle relazioni sociali, economiche e culturali;

c) iniziative dirette a conservare e a tutelare la identità calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine avendo particolare riguardo alle nuove generazioni nate all'estero;

d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei correligionari residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati calabresi;

e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi che rimpatriano.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi, previsti nella presente legge:

a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;

b) i cittadini che eleggano la propria residenza in un comune della Calabria dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi rientrati nella regione da non più di due anni.

2. Sono altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.

3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero da dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte a imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3.

Iniziative ed interventi regionali. Misure ordinarie e straordinarie

1. Nelle singole leggi regionali che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali, di istruzione e cultura, saranno definiti criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione di cittadini, singoli o associati, di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 2 nel piano annuale degli interventi.

2. Le iniziative e gli interventi diretti specificatamente ai soggetti di cui all'art. 2 sono volti a:

a) assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività nei settori della cultura e della economia;

b) curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei calabresi all'estero di pubblicazioni notiziari, giornali e materiale radiofonico e audiovisivo utilizzando anche la via telematica;

c) effettuare, anche mediante convenzioni con Università, istituti ed enti qualificati indagini, ricerche e studi relativi all'integrazione sociale ed economica nel Paese di accoglienza dei nostri correligionari;

d) favorire la formazione e la riqualificazione professionale;

e) agevolare l'inserimento dei figli dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale;

f) favorire l'accesso alle Università della regione di studenti o giovani laureati, anche se sprovvisti di cittadinanza italiana, discendenti di cittadini calabresi;

g) organizzare nel territorio regionale iniziative di turismo sociale, di interscambio tra giovani studenti e relativi docenti vacanze culturali e di studio;

h) concorrere con i comuni nella assistenza ai cittadini rimpatriati ed alle loro famiglie;

i) favorire il reinserimento dei rimpatriati nelle attività produttive locali e nell'acquisto o ristrutturazione dell'alloggio familiare;

l) riconoscere e sostenere anche finanziariamente l'attività dell'associazionismo calabrese all'estero;

m) effettuare studi e ricerche anche mediante il coinvolgimento degli enti locali della Regione relative al fenomeno migratorio ed ai movimenti e flussi migratori, strumentali alla programmazione degli interventi regionali.

3. La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali, sociali ed economiche adottate da associazioni di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia.

4. I contributi finanziari previsti dalla presente legge, in quanto volti specificamente a concorrere alla soluzione dei problemi economici sociali e culturali dei correligionari all'estero o rimpatriati, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio, sono aggiuntivi, salvo diverso disposto, rispetto agli eventuali analoghi di provenienza pubblica entro i limiti della spesa e degli oneri effettivamente sostenuti e documentati dai beneficiari.

Art. 4.

Provvidenze socio-assistenziali

1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all'art. 2, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:

a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;

b) sussidi straordinari in caso di particolari documentate situazioni di bisogno;

c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari;

d) assegni di studio a favore dei figli dei lavoratori residenti all'estero per la frequenza in Calabria delle scuole medie inferiori e superiori e delle Università.

2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruzione.

3. La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.

4. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, i settori competenti sono autorizzati a procedere in favore dei lavoratori calabresi emigrati all'estero che abbiano mantenuto o riacquistato la cittadinanza italiana, al rimborso della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi a periodi di lavoro prestati all'estero, nel limite massimo di 15 anni ammessi a riscatto. Agli stessi fini i settori preposti sono altresì autorizzati a procedere al rimborso, in favore dei lavoratori calabresi emigrati all'estero e rientrati nella Regione che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento degli oneri versati, all'INPS a titolo di contribuzione volontaria. Il rimborso di cui al secondo comma è effettuato a condizione che i lavoratori interessati non siano assoggettati all'obbligo contributivo nelle forme assicurative gestite dall'INPS, o in quelle esonerative, esclusive e sostitutive dello stesso, per tutto il periodo della contribuzione volontaria.

Art. 5.

Contributi per avvio di attività produttiva e per la casa

1. Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni per l'avvio di attività produttive, singole, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ad € 20.000,00.

2. Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni, per l'acquisto, il completamento, la costruzione, la ristrutturazione dell'alloggio familiare, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ad € 20.000,00.

3. La giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la erogazione del contributo, nonché i criteri, per la determinazione della misura degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. I contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili.

Art. 6.

Assegni e borse di studio - Convenzioni e accordi internazionali - Inserimento scolastico

1. La Regione istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati per la frequenza nella regione di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitari.

2. Analogamente, nel rispetto della normativa statale, la Regione può finanziare convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti anche di altre regioni d'Italia.

3. Allo scopo di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza:

- a) corsi di recupero linguistico;
- b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 7.

Iniziative e attività culturali

1. La Regione, riconoscendo la cultura quale strumento essenziale di progresso e di maturazione sociale e civile, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore dell'identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.

2. Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre regioni, amministrazioni pubbliche, gli istituti italiani di cultura; le associazioni dell'emigrazione e altre istituzioni culturali.

3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi.

Art. 8.

Attività promozionali

1. La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza iniziative dirette a:

- a) svolgere opera di promozione e di informazione sugli aspetti della vita regionale;
- b) organizzare mostre di prodotti tipici della regione, favorendone la commercializzazione;
- c) attuare manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale e artistico.

Art. 9.

Turismo etnico. Investimenti produttivi. Sedi di rappresentanza all'estero

1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero, la Regione incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine.

2. Parallelamente, sono adottati i provvedimenti opportuni per far conoscere nei Paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo.

3. La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali all'estero, nonché a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria.

4. D'intesa con le Autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.

5. È autorizzata, con l'osservanza delle condizioni ed entro i limiti di cui al precedente comma, la istituzione di sedi di rappresentanza all'estero, per il perseguimento delle finalità promozionali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Soggiorni, turismo sociale

1. La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, con enti e organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:

- a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i calabresi all'estero e i loro discendenti;
- b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta della Calabria;
- c) iniziative tese ad offrire una settimana in Calabria a totale carico della Regione a corregionali all'estero che si trovino in condizioni economiche disagiate o non hanno più familiari nella Regione.

2. Tali iniziative riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni nella regione, con preferenza per i giovani e gli anziani, e possono essere estese anche ai nati nella regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

Art. 11.

Informazione

1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto con la realtà regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali:

a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i calabresi all'estero sulla attività legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto altro possa essere di interesse per i corregionali all'estero;

b) alla diffusione tra le comunità dei calabresi all'estero di quotidiani, riviste, pubblicazioni, libri e materiale audio-visivo e radiofonico utilizzando anche la rete telematica;

c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi.

Art. 12.

Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche ed audiovisive

1. La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, letterarie, bibliografiche o audio visive prodotte da calabresi residenti in Italia o all'estero.

Art. 13.

Attestati di benemerita ai cittadini di origine calabrese residenti all'estero

1. Il presidente della giunta regionale su proposta del settore competente, conferisce attestati di benemerita ai cittadini di origine calabrese che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni onorando il nome della Calabria, e riconoscimenti annuali a cittadini illustri che si siano affermati all'estero nel campo della cultura, dell'imprenditoria, dell'attività pubblica e sociale.

Art. 14.

Registri delle associazioni, circoli, enti ed istituzioni

1. La Regione riconosce le associazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nella Regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità, senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero ed i loro familiari.

2. La Regione riconosce, altresì, le associazioni ed i circoli senza fini di lucro e le eventuali aggregazioni in federazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia o all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale per quelle associazioni il cui numero di iscritti non è inferiore a trecento soci.

3. Presso il settore competente per i problemi dell'emigrazione sono istituiti distinti registri delle associazioni, degli enti e delle istituzioni nonché delle associazioni, dei circoli e delle federazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2.

4. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 16.

Art. 15.

Registro regionale delle confederazioni, federazioni ed associazioni dei calabresi residenti all'estero

1. Presso il settore competente di cui al precedente art. 14, comma 3, è istituito il registro delle confederazioni delle federazioni e delle associazioni dei calabresi residenti all'estero.

2. Il registro di cui al precedente comma deve essere aggiornato annualmente.

Art. 16.

Confederazioni, federazioni ed associazioni dei calabresi residenti all'estero

1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento, e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione.

2. In ogni Paese estero e nel territorio per il quale è previsto il consultore, le singole associazioni calabresi si riuniscono in federazioni. In ogni continente e sub-continente le federazioni calabresi si riuniscono in confederazioni per area geografica corrispondente alle circoscrizioni estero previste nella legge per il voto all'estero. Le confederazioni, le federazioni e le associazioni a domanda sono iscritte al registro di cui al precedente art. 15. La domanda deve essere corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede;

c) elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per territorio.

3. Le confederazioni, le federazioni e le singole associazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella consulta regionale di cui al successivo articolo ovvero esperti secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 13. Ai predetti organismi possono essere concessi:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;

b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.

4. Le domande di contributo, debitamente documentate, debbono pervenire ai competenti settori entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai Consultori.

Art. 17.

Consulta regionale dei calabresi all'estero

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della consulta regionale dei Calabresi all'estero con sede presso il settore competente.

Art. 18.

Composizione della consulta regionale dei calabresi all'estero

1. La consulta regionale dei calabresi all'estero è composta da:

a) il presidente della giunta regionale, o assessore suo delegato, che la presiede;

b) il presidente della commissione consiliare politiche comunitarie e relazioni esterne;

c) un rappresentante della piccola e media imprenditoria all'estero individuato tra i connazionali residenti all'estero da almeno 5 anni designato dalle associazioni iscritte al registro di cui al precedente art. 15;

d) cinque rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione iscritte nel registro di cui al precedente art. 14, comma 1, designati dalle stesse;

e) tre rappresentanti dei patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei Paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati designati dai rispettivi organi regionali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;

g) cinque rappresentanti uno per ogni provincia, designati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) il direttore della sede regionale dell'INPS;

i) un rappresentante della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie designato dalla stessa;

l) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione province d'Italia (U.P.I.);

m) tre rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

n) ventotto cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero dei quali la metà di sesso femminile, designati dalle rispettive associazioni iscritte al registro di cui al precedente art. 14, comma 2, secondo la proporzione di seguito indicata:

Paesi di residenza dei calabresi all'estero	Numero dei consultori da nominare
Belgio	1
Francia	1
Germania	1
Gran Bretagna	1
Svizzera	1
Australia	4
Argentina	4
Brasile	4
Cile	1
Uruguay	1
Canada	3
U.S.A.	4
Venezuela	1
Sud Africa	1
TOTALE	28

o) un cittadino calabrese residente fuori regione dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti designato dalle associazioni competenti.

Art. 19.

Costituzione e funzionamento

1. La consulta regionale dei calabresi all'estero è costituita con decreto del presidente della giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale, salvo revoca del mandato.

2. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta. Non si può essere nominato consultore per più di due volte consecutive.

3. Le designazioni dei consultori da parte delle associazioni, federazioni e confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. La consulta elegge nel proprio seno due vice presidenti ed il comitato direttivo di cui al successivo art. 25.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della competente struttura per i problemi dell'emigrazione di livello non inferiore alla categoria D1.

6. Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un quarto dei componenti in carica in seconda convocazione.

7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della consulta.

8. Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

9. La consulta è convocata di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta lo richiedano non meno di un terzo dei componenti in carica.

10. La consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.

11. La consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.

12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente, su proposta del settore potrà far partecipare alle sedute della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti, in esame, nonché esperti appositamente nominati, senza diritto di voto.

13. Il numero degli esperti nominati dal presidente non può superare il numero dei consultori in rappresentanza dei calabresi all'estero.

14. Qualsiasi attività, ovvero, iniziativa assunta dai calabresi all'estero, deve essere canalizzata attraverso il consultore che si avvarrà della collaborazione di eventuali esperti e presidenti federali e confederali, con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario promanante da fonte regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate attraverso i consultori ovvero gli esperti e presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua ed identifica quali unici interlocutori istituzionali i consultori, gli esperti e i presidenti federali ai quali dovranno far capo tutte le associazioni, circoli, clubs ecc. dei calabresi per qualsivoglia esigenza che dovesse postulare erogazioni di contributi previsti dalla presente legge.

Art. 20.

Compiti della consulta

1. La consulta regionale dei calabresi all'estero ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al seguente art. 28, nonché sui relativi criteri di applicazione;

b) avanzare proposte su studi e ricerche sul fenomeno dell'emigrazione;

c) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati;

d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;

e) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;

f) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le confederazioni, le federazioni, le associazioni dei calabresi residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti;

g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani ecc. di identità calabrese fra emigrati e loro discendenti al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi all'estero.

Art. 21.

Comitato direttivo della consulta

1. Il comitato direttivo della consulta è composto dal presidente della consulta, che lo presiede, da due vice presidenti e da otto componenti eletti dalla consulta nel proprio seno con i criteri e modalità di elezione di cui al successivo art. 22.

2. La durata in carica del comitato coincide con quella della consulta.

3. Il comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.

4. Il comitato, in particolare:

a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della consulta ed alla sua realizzazione;

b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;

c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla consulta, salvo ratifica della consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della consulta;

e) propone l'effettuazione di convegni incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore.

5. Le sedute sono convocate dal presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del presidente sarà determinante per la decisione.

6. Il presidente può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.

7. Verbalizza le sedute il segretario della consulta.

Art. 22.

Elezione dei vice presidenti e del comitato direttivo

1. Nella seduta di insediamento della consulta vengono eletti: i due vice presidenti di cui uno residente all'estero ed uno residente in Italia;

otto componenti del comitato direttivo della consulta, di cui quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia.

2. Per la elezione di ciascun vice presidente, i consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per la elezione del comitato direttivo ogni Consultore potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze, in due distinte votazioni, per eleggere i quattro consultori residenti all'estero ed i quattro residenti in Italia. Risultano eletti i consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Alle elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i componenti della consulta.

Art. 23.

Consultori all'estero

1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei calabresi all'estero, la Regione si avvale della collaborazione di consultori, scelti ai sensi dell'art. 18 della presente legge fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi, di primo e di secondo grado di cui all'art. 16, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e, ove costituiti, i comitati italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (Istituzione dei comitati delle emigrazioni italiane).

3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento della giunta regionale. Trascorso tale termine, il presidente nomina i consultori sulla base delle segnalazioni pervenute, in mancanza di segnalazioni il presidente provvede ugualmente alla nomina dei consultori.

4. La competenza del consultore è riferita al territorio o parti del territorio del paese nel quale il consultore stesso risiede, sentiti gli organismi associativi iscritti al registro di cui all'art. 15 e, ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.

5. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli affari esteri Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche emigratorie, al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei Paesi rientranti nell'area di competenza dei Consultori stessi.

6. L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal settore competente.

7. Ai consultori residenti all'estero è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ovvero per la finalizzazione dell'attività istituzionale (convegni, congressi, spese di gestione ed eventuali sedi di rappresentanza, purché preventivamente autorizzate dal settore e debitamente documentate nonché verificate dalle strutture assessorili. Il settore sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dei consultori medesimi si riserva di determinare le voci di spesa rimborsabili in base alla vigente normativa.

8. Il consultore all'estero, d'intesa con gli organismi associativi locali, coordina tutte le attività e le richieste di contributi, delle singole associazioni, delle federazioni e delle confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.

Art. 24.

Compiti del consultore

1. Il consultore è il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato della Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:

a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro associazioni con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani con gli istituti italiani di cultura;

b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;

c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al settore competente una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che rappresenta.

Art. 25.

Rimborsi ed indennità ai consultori

1. Ai componenti della consulta regionale e del comitato direttivo, nonché agli esperti, per l'espletamento delle loro funzioni, compete, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale di dirigente.

Art. 26.

Fondo economale

1. All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento del direttore generale del dipartimento della presidenza, si provvede ad anticipare ad un funzionario delegato, di cui al comma successivo, una dotazione di fondi per il funzionamento della consulta e per consentire l'immediata erogazione delle somme relative al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la consulta.

2. Con decreto del presidente della Regione, è nominata responsabile del fondo un dipendente della competente struttura regionale appartenente a fascia funzionale non inferiore alla categoria D.

Art. 27.

Coordinamento

1. È costituito nell'ambito del dipartimento della Presidenza della giunta regionale, il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi e iniziative promozionali nel campo dell'economia, della cultura e del turismo aventi rilevanza esterna.

2. Il presidente, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione all'estero dei prodotti tipici calabresi dovrà d'intesa con gli assessori al turismo, all'industria, commercio ed artigianato, assumere e coordinare idonee iniziative volte alla conoscenza della Calabria anche attraverso i richiamati prodotti, fornendo iniziative commerciali, turistiche, culturali tese all'esportazione delle stesse ed organizzando, sostenendone i costi finanziari, manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico-culturali anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico.

Art. 28.

Piano annuale degli interventi

1. La giunta regionale, previo parere della consulta regionale dei calabresi all'estero di cui ai precedenti articoli 17 e 18, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.

2. Qualora la commissione consiliare non provveda entro, trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta del presidente o suo delegato ai problemi dell'emigrazione.

Art. 29.

Consulta regionale dei giovani calabresi all'estero

1. È istituita per le stesse finalità di cui all'art. 1, identica composizione e disciplinata dagli articoli dal 18 al 27, la consulta regionale dei calabresi di seconda e terza generazione nati all'estero, i cui componenti avranno le stesse prerogative dei consultori di cui all'art. 25.

2. I giovani consultori, devono aver compiuto la maggiore età secondo le leggi della Repubblica italiana e non aver superato il trentesimo anno di età.

3. Gli stessi si occuperanno delle problematiche afferente i giovani calabresi all'estero secondo quanto disciplinato dall'articolo della presente legge, autonomamente, al fine di garantire il graduale inserimento degli stessi nella consulta di cui all'art. 18.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i giovani consultori saranno indicati, sentiti i consultori di cui all'art. 18, ovvero gli esperti, i presidenti confederali ed in mancanza autonomamente scelti dal Presidente della giunta regionale, garantendo, ove possibile, la presenza di consultrici in ragione del cinquanta per cento dei componenti.

Art. 30.

Accertamenti

1. Il settore competente per i problemi dell'emigrazione effettua periodici accertamenti sull'impiego dei fondi comunque erogati ai sensi della presente legge.

Art. 31.

Agevolazioni trasporto aereo calabresi fuori regione

1. I direttori generali competenti per materia sono autorizzati a stipulare convenzioni con compagnie di navigazioni aeree disponibili a collegare gli aeroporti della Regione - Crotone, Lamezia, Reggio Calabria - con città che registrino la presenza di alto tasso di emigrati calabresi in Italia ed all'estero, garantendo agevolazioni tariffarie, orari che si impegnino ad offrire a bordo prodotti calabresi ad assumere personale preferibilmente calabrese, garantendo, sovvenzioni break-iven e quant'altro occorrente a consentire i collegamenti da e per la Calabria con i calabresi residenti fuori regione.

Art. 32.

Norma transitoria

1. La consulta regionale di cui all'art. 19, secondo la tabella A della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 - sezione per i problemi degli

emigrati - in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità e viene integrata con gli altri componenti secondo l'art. 18 della presente legge.

Art. 33.

Norma abrogativa

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, incompatibili con la presente legge.

2. Gli atti di spesa conseguentemente assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

3. Le domande inevase, sia per carenza di documentazione presentata, che per mancanza di copertura finanziaria, per le quali non si è ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2004 con le risorse finanziarie allocate all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

2. Per gli anni successivi le spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dall'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 dicembre 2004

CHIARAVALLOTTI

05R0014

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507014/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 4 0 9 *

€ 4,00